

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.

Disposizioni in materia di politiche abitative.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Pianificazione regionale
- Art. 3 - Programmi operativi annuali
- Art. 4 - Interventi straordinari
- Art. 5 - Finanziamento del piano triennale. Fondo regionale per le politiche abitative
- Art. 6 - Consulta regionale della casa
- Art. 7 - Banca dati - Osservatorio per la casa

CAPO II
CATEGORIE DI INTERVENTO

- Art. 8 - Edilizia residenziale pubblica
- Art. 9 - Edilizia convenzionata
- Art. 10 - Prima abitazione
- Art. 11 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 12 - Sostegno alle locazioni
- Art. 13 - Emergenza abitativa
- Art. 14 - Interventi per categorie sociali

TITOLO II
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI CANONI,
LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 15 - Ambito di applicazione
- Art. 16 - Nozione di alloggio adeguato
- Art. 17 - Nozione di alloggio improprio o antigienico
- Art. 18 - Nozione di nucleo familiare

CAPO II
NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

- Art. 19 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
- Art. 20 - Indicatore di reddito
- Art. 21 - Punteggi
- Art. 22 - Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
- Art. 23 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 24 - Istruttoria delle domande
- Art. 25 - Commissione per le politiche abitative
- Art. 26 - Formazione delle graduatorie di assegnazione
- Art. 27 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione
- Art. 28 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
- Art. 29 - Modalità di assegnazione
- Art. 30 - Scelta degli alloggi
- Art. 31 - Consegna degli alloggi
- Art. 32 - Riserva di alloggi a favore dei profughi
- Art. 33 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione
- Art. 34 - Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea
- Art. 35 - Mobilità e cambi consensuali
- Art. 36 - Alloggi in amministrazione condominiale

CAPO III
CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 37 - Determinazione del canone di locazione
- Art. 38 - Regolamento del canone e delle spese per i servizi
- Art. 39 - Requisiti per la permanenza nell'alloggio
- Art. 40 - Locazione di autorimesse e posti auto

CAPO IV
ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITÀ

- Art. 41 - Annullamento dell'assegnazione
- Art. 42 - Decadenza dall'assegnazione
- Art. 43 - Occupazioni illegali degli alloggi
- Art. 44 - Risoluzione del contratto per morosità
- Art. 45 - Concorso nella copertura della morosità incolpevole

CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 46 - Piano di vendita
- Art. 47 - Proposta di piano di vendita
- Art. 48 - Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita
- Art. 49 - Requisiti per l'acquisto
- Art. 50 - Alienazione degli alloggi

- Art. 51 - Prezzo di vendita
- Art. 52 - Divieti e sanzioni
- Art. 53 - Alienazione di unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica

TITOLO III

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI CONVENZIONALI

- Art. 54 - Finalità
- Art. 55 - Beneficiari
- Art. 56 - Tipologia degli interventi
- Art. 57 - Contributi
- Art. 58 - Convenzione
- Art. 59 - Criteri per la determinazione della spesa ammissibile
- Art. 60 - Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio
- Art. 61 - Criteri per la determinazione del canone
- Art. 62 - Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati
- Art. 63 - Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo
- Art. 64 - Criteri per la formazione della graduatoria
- Art. 65 - Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 66 - Vincoli e sanzioni
- Art. 67 - Vigilanza e controlli

TITOLO IV

FONDI DI ROTAZIONE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 68 - Fondo di rotazione
- Art. 69 - Garanzia
- Art. 70 - Convenzione
- Art. 71 - Controllo contabile

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI A FAVORE DELLA PRIMA ABITAZIONE

- Art. 72 - Interventi
- Art. 73 - Destinatari
- Art. 74 - Regolamento regionale
- Art. 75 - Cooperative edilizie a proprietà individuale
- Art. 76 - Presentazione della domanda
- Art. 77 - Documentazione
- Art. 78 - Obblighi e sanzioni

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RECUPERO DI FABBRICATI SITUATI NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI

- Art. 79 - Interventi
- Art. 80 - Requisiti dei beneficiari
- Art. 81 - Caratteristiche dei mutui
- Art. 82 - Cumulabilità
- Art. 83 - Presentazione delle domande e istruttoria
- Art. 84 - Ammissibilità e concessione del mutuo
- Art. 85 - Controllo
- Art. 86 - Vincoli e sanzioni

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 87 - Rinvio
- Art. 88 - Disposizioni transitorie
- Art. 89 - Disposizioni finanziarie
- Art. 90 - Abrogazioni

- Allegato A
- Allegato B

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il diritto all'abitazione e promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale tesi a:
 - a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
 - b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;
 - c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;
 - d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale;
 - e) promuovere la qualità degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione;
 - f) sostenere finanziariamente i soggetti meno abbienti che abitano in locazione alloggi di proprietà pubblica o privata;
 - g) risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti sul territorio regionale o espresse da particolari categorie sociali;
 - h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.
2. Le politiche abitative regionali si integrano con le iniziative promosse dai Comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici.
3. Gli interventi edilizi posti in essere in attuazione della presente legge perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e di individuazione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico.
4. Al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge concorrono, oltre alla Regione, i seguenti soggetti, ciascuno nel proprio ambito di competenza:
 - a) l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement);
 - b) i Comuni, singolarmente o in forma associata;
 - c) le cooperative edilizie;
 - d) le imprese di costruzione;
 - e) i privati, singoli o associati;
 - f) gli altri enti pubblici interessati;
 - g) l'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri sindacati di categoria.

Art. 2
(Pianificazione regionale)

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti in apposito piano triennale.
2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:
 - a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
 - b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'articolo 5 tra le categorie di intervento di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
 - c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
 - d) individua la tipologia degli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
 - e) individua l'entità delle agevolazioni finanziarie da concedere agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il concorso nel sostegno della morosità incolpevole;
 - f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
 - g) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);
 - h) prevede la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'articolo 6.
4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3
(Programmi operativi annuali)

1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il CPEL.
2. La Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale e alle risorse finanziarie disponibili, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
3. I POA, sulla base dei criteri predeterminati dal piano triennale e delle proposte pervenute, individuano gli interventi da finanziare; essi possono, inoltre, disporre l'eventuale variazione, nel limite massimo del 10 per cento, delle percentuali fissate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

Art. 4
(Interventi straordinari)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione può attuare, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, interventi straordinari in materia di politica abitativa, promossi e finanziati a livello statale o comunitario, che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile con le procedure ordinarie di programmazione previste dai predetti articoli.

Art. 5
(Finanziamento del piano triennale. Fondo regionale per le politiche abitative)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai POA è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.

2. Il Fondo è alimentato da:

- a) eventuali risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
- b) eventuali risorse statali attribuite, a qualunque titolo, alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;
- c) eventuali risorse regionali appositamente previste con la legge regionale finanziaria;
- d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;
- e) eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- f) eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei Comuni e dell'ARER per le politiche abitative;
- g) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.

Art. 6

(Consulta regionale della casa)

1. La Consulta regionale della casa, di seguito denominata Consulta, svolge funzioni consultive e propositive in relazione ai programmi e ai piani riguardanti le politiche abitative.

2. Compongono la Consulta:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche abitative, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CPEL;
- c) un rappresentante del Comune di Aosta;
- d) il presidente dell'ARER;
- e) il direttore dell'ARER;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche abitative, di seguito denominata struttura competente;
- g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- h) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- i) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;
- j) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;
- k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;
- l) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;
- m) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

3. I membri della Consulta, la cui partecipazione è a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Regione. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Regione provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

4. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Art. 7

(Banca dati - Osservatorio per la casa)

1. Presso la struttura competente opera la banca dati denominata osservatorio per la casa, organizzata su base informatica e istituita con deliberazione della Giunta regionale al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti le politiche abitative, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore.

2. La struttura competente diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali e pubblicando un rapporto annuale.

3. Per la realizzazione delle attività dell'osservatorio per la casa possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza in materia di politiche abitative.

4. L'osservatorio per la casa è collegato con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

5. Ai fini di cui al comma 1, ogni ente proprietario o gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunica alla struttura competente l'elenco degli alloggi assegnabili entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità.
6. Eventuali oneri per l'istituzione e la gestione dell'osservatorio per la casa sono imputati al Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5.

CAPO II CATEGORIE DI INTERVENTO

Art. 8 (Edilizia residenziale pubblica)

1. Per edilizia residenziale pubblica s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate a ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
2. Sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi attuati da soggetti pubblici o privati e realizzati con mezzi finanziari esclusivamente pubblici, con il concorso pubblico e privato di mezzi finanziari o con contributi in natura, anche denominati di edilizia sovvenzionata, agevolata e sociale.

Art. 9 (Edilizia convenzionata)

1. Per edilizia convenzionata s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il parziale concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate alla locazione a canoni convenzionati per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario.
2. Sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi attuati da soggetti pubblici o privati disciplinati da apposita convenzione nella quale devono essere previsti, in particolare, il periodo minimo di locazione a canone convenzionato, le modalità di determinazione di tale canone e i requisiti dei soggetti che possono beneficiarne.

Art. 10 (Prima abitazione)

1. La Regione, per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede:
 - a) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche;
 - b) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie a proprietà individuale;
 - c) l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dei piani di vendita promossi dagli enti proprietari.
2. Gli oneri finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono imputati al fondo di rotazione di cui all'articolo 68.

Art. 11 (Recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'eliminazione del degrado edilizio e la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per interventi di recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone territoriali di tipo A, come definite dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. Gli oneri finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono imputati al fondo di rotazione di cui all'articolo 68.

Art. 12 (Sostegno alle locazioni)

1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:
 - a) contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;
 - b) contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori.

2. I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.

Art. 13
(Emergenza abitativa)

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali e imprevedibili emergenze abitative segnalate dai Comuni o da altri enti pubblici, promuove e incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:
 - a) disagio sociale o sanitario;
 - b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.
3. Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa sono coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
 - a) le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;
 - b) le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.
4. L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilità effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25.
5. Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate preferibilmente nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto nella situazione di emergenza attraverso:
 - a) l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio regionale;
 - b) la stipula di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata da assegnare al beneficiario;
 - c) l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.
6. Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri a carico dei Comuni derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza.
7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:
 - a) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;
 - b) le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;
 - d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;
 - e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5;
 - f) la percentuale di copertura degli oneri a carico dei Comuni di cui al comma 6, in misura, comunque, non superiore all'80 per cento.

Art. 14
(Interventi per categorie sociali)

1. I POA individuano, per ciascuna categoria sociale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), i requisiti e i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le condizioni di garanzia e di priorità e ogni eventuale ulteriore prescrizione per la realizzazione degli interventi a loro favore.

TITOLO II
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI CANONI,
LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo trovano applicazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica:
 - a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dall'ARER, dagli enti locali e dalle loro aziende;
 - b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, dell'ARER, degli enti locali, delle loro aziende e dei privati;
 - c) in proprietà dell'ARER, degli enti locali e delle loro aziende.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente titolo gli alloggi:
 - a) che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
 - b) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;
 - c) destinati a case parcheggio o ricoveri provvisori, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;
 - d) destinati a case albergo o comunità residenziali socio-assistenziali, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;
 - e) destinati alla vendita sul libero mercato.
4. L'individuazione degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta dell'ente pubblico proprietario o gestore.

Art. 16
(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini di cui al presente titolo, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:
 - 1) metri quadrati 25, per un nucleo familiare composto da una persona;
 - 2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;
 - 3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;
 - 4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;
 - 5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;
 - 6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;
 - b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani, sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.
2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).
3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.
4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona.

5. È comunque considerato non adeguato l'alloggio abitato da un nucleo familiare con presenza di persone con disabilità motorie o sensoriali non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 17

(Nozione di alloggio improprio o antigienico)

1. Ai fini di cui al presente titolo si intende per:
- a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;
 - b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:
 - 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui all'articolo 95 della l.r. 11/1998;
 - 2) presenza di vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili;
 - 3) presenza di un'unica stanza da bagno carente, per ragioni tecnico-oggettive, di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione);
 - 4) presenza di umidità permanente in uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio;
 - 5) servizio igienico esterno.
2. Non è comunque considerata antigienica, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, l'abitazione per la quale sia stata accolta l'istanza di sanatoria edilizia.

Art. 18

(Nozione di nucleo familiare)

1. Ai fini di cui al presente titolo, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.
2. Ai fini di cui al presente titolo, i componenti minori del nucleo familiare sono considerati nel solo caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale.
3. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

CAPO II

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 19

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. È ammesso, altresì, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
 - b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;
 - c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso. A tal fine, per i nuclei familiari inseriti nella graduatoria comunale dell'emergenza abitativa sono riconosciuti anche gli eventuali periodi di residenza fuori dal territorio comunale dovuti al reperimento di una soluzione alloggiativa temporanea in altro comune;

- d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - 1) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;
 - 2) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
 - e) indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), non superiore ai limiti definiti ai sensi dell'articolo 20 e rilasciato nel rispetto dei termini definiti dal bando;
 - f) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o destinatari di un provvedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), o non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:
- a) dichiarati impropri o antigienici;
 - b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
 - c) non utilizzabili a fini abitativi.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti con riferimento ai componenti il nucleo familiare.

Art. 20
(Indicatore di reddito)

1. I limiti dell'IRSE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare, sentita la commissione consiliare competente, i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.

Art. 21
(Punteggi)

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato A.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, può modificare i punteggi di cui all'allegato A.

Art. 22
(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.
2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla struttura competente.
3. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, sono pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati dal bando.
4. I Comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi anche con altre forme ritenute idonee.
5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali.

Art. 23
(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) l'ambito territoriale di assegnazione;

- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e i relativi punteggi;
- c) il contenuto delle domande e il termine per la loro presentazione, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- d) gli eventuali documenti non direttamente acquisibili dalla pubblica amministrazione da allegare alla domanda.

Art. 24
(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificando la regolarità e la completezza della medesima, e provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione allegata.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'ARER, previa apposita convenzione.
3. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25, dandone contestuale comunicazione alla struttura competente.

Art. 25
(Commissione per le politiche abitative)

1. È istituita la Commissione per le politiche abitative, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione per le politiche abitative svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;
 - b) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e agli aggiornamenti delle graduatorie;
 - c) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
 - d) esamina le domande di emergenza abitativa;
 - e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione illegale.
3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera ed è così composta:
 - a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;
 - b) il presidente dell'ARER, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di famiglia e politiche giovanili, o suo delegato;
 - d) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
 - e) un rappresentante del CPEL, o suo delegato;
 - f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato unitariamente dalle medesime, o suo delegato.
4. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, il responsabile dell'istruttoria del Comune interessato, o suo delegato.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura competente.
7. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:
 - a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;
 - b) avvalersi di tecnici esperti.
8. Ai membri di cui al comma 3, lettere a) e f), è corrisposto un gettone di presenza il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 26

(Formazione delle graduatorie di assegnazione)

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, predispone la graduatoria provvisoria.
2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.
6. In caso di parità di punteggio, precede il concorrente più anziano di età.
7. In caso di persistente parità, precede il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.
8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità.
9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Art. 27

(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. A partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, i nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare una nuova domanda al Comune interessato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.

Art. 28

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti dal bando richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria. Qualora questa non sia presentata entro il termine stabilito dal Comune, l'interessato è escluso dalla graduatoria.
2. Nel caso in cui non sia trascorso un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva o siano intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune verifica il permanere del solo requisito di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 19 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale.
4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 19, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, provvede, nei successivi venti giorni, ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione oppure al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria.

Art. 29
(Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune territorialmente competente in base all'ordine della graduatoria definitiva.
2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato ad una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 16. In tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata.
3. Il Comune trasmette alla struttura competente l'elenco degli alloggi non assegnati, anche per esaurimento della graduatoria, al fine di destinarli all'emergenza abitativa.

Art. 30
(Scelta degli alloggi)

1. Il Comune comunica l'assegnazione agli aspiranti assegnatari fissando le modalità per la scelta dell'alloggio tra quelli disponibili.
2. La scelta dell'alloggio è compiuta dagli aspiranti assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'aspirante assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.
4. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.
5. È ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte dell'aspirante assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 16 il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.
6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'aspirante assegnatario non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

Art. 31
(Consegna degli alloggi)

1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, il Comune adotta il provvedimento di assegnazione, trasmettendone copia all'ente gestore e alla struttura competente.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione, l'ente gestore comunica agli assegnatari le modalità e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la stipulazione del contratto di locazione.
3. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle modalità e alle condizioni stabilite nella comunicazione di cui al comma 2 e a sottoscrivere il contratto di locazione.
4. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal comma 3, l'ente gestore fissa un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale trasmette tutti gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

5. All'atto della consegna dell'alloggio, l'assegnatario sottoscrive apposito verbale di consegna e nei successivi novanta giorni il predetto alloggio deve essere occupato dall'assegnatario medesimo e dal suo nucleo familiare.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine stesso, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.
7. Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine di cui al comma 6, l'ente gestore trasmette gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

Art. 32

(Riserva di alloggi a favore dei profughi)

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), è disposta nei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.
2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981.

Art. 33

(Subentro nella domanda e nell'assegnazione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado, qualora siano residenti:
 - a) con l'aspirante assegnatario al momento del decesso dello stesso;
 - b) con l'assegnatario alla data dell'ultimo aggiornamento del canone.
2. I componenti il nucleo familiare non indicati al comma 1, al fine di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono essere residenti nel medesimo alloggio del defunto aspirante assegnatario o assegnatario da almeno tre anni al momento del decesso.
3. Qualora l'assegnatario abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo familiare, l'ente gestore voltura il contratto di locazione in favore della persona subentrante nell'assegnazione a norma dei commi 1 e 2.
4. In caso di separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.
5. Qualora l'abbandono dell'alloggio non sia anagraficamente rilevabile, il subentrante è tenuto ad attestare il fatto con propria dichiarazione.
6. Il subentro nell'assegnazione è condizionato all'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.

Art. 34

(Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)

1. L'ampliamento del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, previa comunicazione all'ente gestore, in presenza di legame di coniugio e di vincoli di parentela di primo grado. In ogni altro caso, l'ampliamento può essere autorizzato dall'ente gestore se sussistono giustificati motivi e previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'ampliamento del nucleo familiare, vengano a mancare i requisiti di permanenza nell'alloggio assegnato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42. L'eventuale variazione del canone, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 42, decorre dal mese successivo all'ampliamento.
3. L'ampliamento del nucleo familiare determina per i nuovi componenti il diritto di subentro alle condizioni di cui all'articolo 33, con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

4. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità di persone dedicate all'assistenza personale dell'assegnatario o di componenti il nucleo familiare. Tale ospitalità, a titolo precario, non genera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.

Art. 35
(*Mobilità e cambi consensuali*)

1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica promuovono la mobilità, anche tra diversi enti gestori, al fine di perseguire una migliore efficienza nell'utilizzo delle unità abitative.
2. La mobilità non è ammessa in presenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.
3. I cambi consensuali tra assegnatari in regola con il pagamento dei canoni di affitto e delle relative spese sono autorizzati dall'ente gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione. I cambi consensuali possono riguardare anche assegnatari occupanti alloggi di diversi enti gestori.

Art. 36
(*Alloggi in amministrazione condominiale*)

1. Gli enti gestori di fabbricati di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui risulta obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.
2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.
3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:
 - a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;
 - b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico.

CAPO III
CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 37
(*Determinazione del canone di locazione*)

1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai valori definiti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate:
 - a) i valori dei canoni di riferimento da applicare al metro quadrato e le modalità di aggiornamento dei canoni medesimi;
 - b) le modalità di determinazione della superficie dell'unità immobiliare e delle pertinenze;
 - c) le percentuali di riduzione o di maggiorazione del canone, tenuto conto delle caratteristiche, dell'ubicazione e dello stato manutentivo dell'alloggio e dell'immobile;
 - d) le fasce del valore dell'IRSE o dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;
 - e) la riduzione o la maggiorazione del canone mensile da applicare in particolari situazioni sopravvenute in corso d'anno.
2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'IRSE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione reddituale determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Qualora l'interessato non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'ente gestore, il canone di locazione applicato è adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il canone di locazione è aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo giugno/giugno. L'aggiornamento è applicato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a detto periodo.

Art. 38

(Regolamento del canone e delle spese per i servizi)

1. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie, dirette e indirette, per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore.
2. I componenti il nucleo familiare che concorrono alla formazione del reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione e per le spese accessorie.

Art. 39

(Requisiti per la permanenza nell'alloggio)

1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, devono essere in possesso della residenza anagrafica nell'alloggio in godimento e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - a) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;
 - b) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettere a) e b), non si tiene conto degli alloggi:
 - a) dichiarati impropri o ant igienici;
 - b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
 - c) non utilizzabili a fini abitativi.
3. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, se in possesso di un valore IRSE o IRSEE superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.

Art. 40

(Locazione di autorimesse e posti auto)

1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse e dei posti auto sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'ente gestore, sentito l'ente proprietario.
2. Il canone di locazione è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato da quello dell'alloggio.

CAPO IV

ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITÀ

Art. 41

(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune territorialmente competente nei seguenti casi:
 - a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della medesima;
 - b) assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, l'annullamento dell'assegnazione è disposto entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.
4. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il provvedimento di annullamento, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), è disposta in ogni caso la cancellazione dalla graduatoria e, nel periodo che intercorre tra la data del provvedimento di annullamento e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applica, a titolo sanzionatorio, il canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.

Art. 42
(Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare:
 - a) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 39 o non abbiano presentato, entro il termine stabilito dall'ente gestore, la documentazione richiesta per la relativa verifica;
 - b) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;
 - c) non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato, pur avendone la residenza anagrafica, o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei termini di cui all'articolo 31, commi 5 e 6;
 - d) abbiano adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti;
 - e) tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;
 - f) non rispettino, reiteratamente, i regolamenti e le norme di comportamento stabilite dagli enti gestori;
 - g) non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o destinatari di un provvedimento di cambio di alloggio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, la decadenza dall'assegnazione è disposta entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.
4. Il provvedimento di decadenza, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il provvedimento di decadenza può essere revocato, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione, qualora nei termini per il rilascio dell'alloggio emergano nuovi elementi o particolari situazioni di gravità sociale tali da modificare le condizioni accertate dal Comune.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), si applica, a titolo sanzionatorio, a decorrere dal mese successivo la verifica effettuata dall'ente gestore, il canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.
7. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), relativo alla titolarità di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e b), la procedura di decadenza dall'assegnazione è avviata decorsi sei mesi dalla data della verifica effettuata dall'ente gestore.

Art. 43
(Occupazioni illegali degli alloggi)

1. Il Comune territorialmente competente dispone il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, salvo che nello stesso termine l'occupante medesimo presenti controdeduzioni scritte debitamente documentate.

3. Nel caso di presentazione di controdeduzioni, il Comune, valutati gli atti e fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19, decide, entro l'ulteriore termine di trenta giorni e previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione, se confermare o meno il provvedimento espulsivo.
4. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni di cui al comma 3, è sottoscritto un regolare contratto di locazione con l'interessato, previo impegno al pagamento, anche in forma rateale, del canone di locazione corrispondente al periodo di occupazione illegale.
5. Il provvedimento di rilascio, che deve contenere un termine non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 44

(Risoluzione del contratto per morosità)

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto, previa intimazione scritta dell'ente gestore di adempiere entro 60 giorni con il pagamento della somma dovuta e dei relativi interessi al tasso legale. Entro il medesimo termine, l'inquilino, al fine di evitare la risoluzione del contratto, può assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone mensile, al pagamento in forma rateale delle somme non pagate. In tal caso, il mancato pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione di diritto del contratto.
2. In caso di risoluzione del contratto per morosità, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
3. La risoluzione del contratto per morosità comporta automaticamente la decadenza dall'assegnazione.
4. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità incolpevole accertata dalla Commissione, su richiesta dell'ente proprietario, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale devono essere definiti:
 - a) i controlli che l'ente proprietario deve effettuare per certificare l'impossibilità degli assegnatari morosi di far fronte al pagamento del debito accumulato;
 - b) i parametri socio economici per individuare gli assegnatari morosi rientranti in tale categoria.
5. L'ente gestore, in alternativa al provvedimento di cui al comma 2, può avviare la procedura di sfratto per morosità, quando ritenuta più efficace, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).

Art. 45

(Concorso nella copertura della morosità incolpevole)

1. La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la copertura della morosità incolpevole.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 46

(Piano di vendita)

1. Ogni ente proprietario può alienare alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base di un apposito piano di vendita quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, che preveda l'alienazione di un numero massimo di alloggi non superiore al 60 per cento del totale degli alloggi di cui l'ente gestore risulta proprietario al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione del piano stesso.

2. Le risorse ricavate dalla realizzazione dei piani di vendita di cui al comma 1 devono essere reinvestite per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, l'ente gestore rende conto annualmente alla struttura competente l'attuazione del piano di vendita e il relativo utilizzo delle risorse ricavate.
3. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato e al fine di garantire gli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 48.

Art. 47
(Proposta di piano di vendita)

1. La proposta di piano di vendita predisposta dall'ente proprietario deve contenere:
 - a) i criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare;
 - b) l'elenco e l'ubicazione degli immobili da cedere;
 - c) il prezzo di vendita degli immobili.
2. La proposta di piano di vendita deve essere trasmessa alla struttura competente, la quale provvede a verificare la coerenza dello stesso con i criteri di cui all'articolo 48.
3. La Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dall'invio della proposta, provvede all'approvazione del piano di vendita.

Art. 48
(Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita)

1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono i seguenti:
 - a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;
 - b) alloggi in edifici già parzialmente alienati;
 - c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;
 - d) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1.
2. Nei piani di vendita non possono essere inclusi alloggi:
 - a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998, la cui agibilità sia stata rilasciata negli ultimi quindici anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;
 - b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;
 - c) destinati alla sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.

Art. 49
(Requisiti per l'acquisto)

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di acquisto:
 - a) abbiano maturato cinque anni di locazione;
 - b) siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi;
 - c) non siano oggetto di procedure di annullamento o di decadenza.
2. In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti componenti il nucleo stesso.
3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lettera a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. Al fine dell'esercizio, da parte degli assegnatari, delle facoltà di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto e i tempi per la definizione dei contratti di compravendita.

Art. 50
(Alienazione degli alloggi)

1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita non acquistati dai rispettivi assegnatari e divenuti disponibili sono venduti, all'interno di ciascuna fascia di priorità, al miglior offerente, sulla base del prezzo di vendita, nel seguente ordine:
 - a) a coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;
 - b) a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita;
 - c) agli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, a condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b).
2. Condizione per l'acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio dell'alloggio in uso.
3. Nel caso di assenza di offerte, gli alloggi possono essere venduti sul libero mercato al migliore offerente sulla base del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 1.

Art. 51
(Prezzo di vendita)

1. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato prendendo a riferimento il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita e individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate. Per gli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37, comma 1, il prezzo di vendita è determinato prendendo a riferimento il valore massimo, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dallo stesso osservatorio.
2. Con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le superfici da considerare relativamente alle unità immobiliari e alle pertinenze e i coefficienti di riduzione da applicare ai valori di cui al comma 1, al fine di tenere conto della vetustà dell'immobile, dello stato di manutenzione dell'alloggio e del numero di anni di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica dell'aspirante acquirente.
3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
 - a) pagamento in un'unica soluzione;
 - b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse fisso pari al tre per cento per gli acquirenti sul libero mercato, al due per cento per gli acquirenti individuati all'articolo 50, comma 1, lettera c), e all'uno per cento per tutti gli altri acquirenti, prevedendo all'uopo apposita clausola risolutiva espressa per l'eventuale mancato pagamento.
4. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 3, lettera b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.

Art. 52
(Divieti e sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'alloggio acquisito ai sensi del presente capo non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto e, comunque, sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.
2. A coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato al valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate alla data dell'inadempimento;

- b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'alloggio e il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate alla data dell'inadempimento, maggiorata degli interessi legali conteggiati dalla data dell'acquisto.
3. Per sopravvenuti gravi motivi e su richiesta dell'acquirente dell'alloggio, l'ente che lo ha ceduto può riacquistare la proprietà prima del periodo di cui al comma 1, al prezzo di vendita rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di trent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.
5. Il diritto di prelazione di cui al comma 4 può essere estinto, decorsi dieci anni dall'acquisto, con il versamento all'ente titolare del diritto di un importo pari alla differenza tra il valore minimo di libero mercato dell'alloggio, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate e il prezzo dell'alloggio, come individuato nell'atto di acquisto, moltiplicato per il numero di anni o frazioni di anno mancanti alla data di estinzione del diritto di prelazione. L'importo così determinato deve essere diviso per 100 e moltiplicato per un coefficiente compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 2, come definito dall'ente titolare del diritto di prelazione con apposito provvedimento.
6. I vincoli di cui al presente articolo devono essere riportati nell'atto di compravendita, pena la nullità dell'atto.

Art. 53

(Alienazione di unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica)

1. Le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica possono essere vendute al miglior offerente sulla base del valore di libero mercato definito dall'ente proprietario.

TITOLO III

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI CONVENZIONALI

Art. 54

(Finalità)

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'articolo 9.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente titolo disciplina la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.

Art. 55

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico;
 - c) i Comuni;
 - d) l'ARER.

Art. 56

(Tipologia degli interventi)

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi edilizi che prevedono la

realizzazione di un numero massimo di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno il 75 per cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto dell'intervento. Le agevolazioni riguardano, comunque, l'intera superficie utile abitabile qualora la superficie convenzionata corrisponda ad almeno il 75 per cento dell'intera superficie utile abitabile.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
 - b) costituire unità abitative indipendenti;
 - c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 95 metri quadrati.
4. Nel caso di interventi edilizi che comprendano la realizzazione o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole superfici destinate ad edilizia abitativa.
5. Il numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, aventi superficie abitabile inferiore a 40 metri quadrati, non può superare il rapporto indicato nell'allegato B.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può apportare modificazioni all'allegato B.
7. Nel caso di interventi realizzati da Comuni o dall'ARER, tutti gli alloggi oggetto dell'intervento devono essere destinati alla locazione a canone convenzionato.

Art. 57
(Contributi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, a fondo perso, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile.
2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.

Art. 58
(Convenzione)

1. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente.
2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, deve prevedere, in particolare:
 - a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 62, per almeno dodici anni;
 - b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato;
 - c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;
 - d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo.
3. Il periodo di cui al comma 2, lettera a), decorre dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione e le eventuali interruzioni sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 66, comma 3.
4. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori.
5. Nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione della convenzione, il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 4.

6. Qualora la domanda di contributo non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.
7. Decorso il periodo di validità della convenzione, il Comune rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione.
8. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.
9. I Comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.

Art. 59

(Criteri per la determinazione della spesa ammissibile)

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, quali la manutenzione straordinaria, il recupero primario e secondario e il recupero di edifici da acquistare, determina le modalità di calcolo delle superfici e stabilisce i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.

Art. 60

(Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio)

1. Per gli interventi di edilizia abitativa aventi le caratteristiche di cui all'articolo 56 e per i quali siano stati assunti gli obblighi ai sensi dell'articolo 58, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio, è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'articolo 58 sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio.
3. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, la riduzione di cui al comma 1 si applica alle sole superfici destinate ad edilizia abitativa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui al presente titolo.

Art. 61

(Criteri per la determinazione del canone)

1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo, definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 87, per gli interventi di nuova edificazione e la superficie utile dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'articolo 59.
3. Il canone di locazione può essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 62

(Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati)

1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), d) e f) della presente legge.
2. Il limite dell'indicatore di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato.

4. I Comuni e l'ARER, qualora siano esecutori diretti degli interventi, provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.
5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata sia nel caso in cui vi rinuncino.

Art. 63

(Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate alla struttura competente, su apposito modulo predisposto dalla stessa, entro la data fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 64

(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti punteggi:
 - a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;
 - b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato;
 - c) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'articolo 58, comma 2, lettera a);
 - d) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilità finanziaria.
2. Nei casi di parità di punteggio, sono privilegiati, nell'ordine, gli interventi:
 - a) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati;
 - b) la cui domanda di contributo è stata presentata in data antecedente.
3. Qualora le domande eccedano la disponibilità delle risorse a disposizione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso, è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.
4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e approva la graduatoria definitiva.
5. La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo notiziario della Regione per un periodo di venti giorni e sul sito istituzionale della Regione.
6. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo, nei limiti dello stanziamento disposto dalla Giunta regionale, con provvedimento del dirigente della struttura competente, da comunicarsi ai soggetti beneficiari.

Art. 65

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, previa presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo erogato, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
 - b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, previo accatastamento del fabbricato, del rilascio dell'agibilità e della presentazione di copia della convenzione di cui all'articolo 58 trascritta nei registri immobiliari.
2. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.
3. La fideiussione di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

4. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).
5. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di comunicazione di cui all'articolo 64, comma 6, pena la revoca del contributo.
6. La conclusione dei lavori con relativa richiesta di agibilità deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori.
7. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 6 comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), per pari importo.
8. La Giunta regionale può concedere proroghe ai termini di cui ai commi 5 e 6 in presenza di gravi e documentati motivi.
9. Ai Comuni e all'ARER non è richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).

Art. 66
(*Vincoli e sanzioni*)

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 62, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 58 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 67
(*Vigilanza e controlli*)

1. La struttura competente può disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare:
 - a) lo stato di attuazione;
 - b) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo.
2. I Comuni possono disporre in qualsiasi momento, anche su richiesta della struttura competente, controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'articolo 58.

TITOLO IV
FONDI DI ROTAZIONE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68
(*Fondo di rotazione*)

1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a) stanziamento iniziale derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), nonché da eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;
 - b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;
 - c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;
 - d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 86 e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1).
3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 69
(Garanzia)

1. I mutui concessi ai sensi del presente Titolo devono essere sempre assistiti da garanzia reale.

Art. 70
(Convenzione)

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con la FINAOSTA S.p.A anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.
2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della FINAOSTA S.p.A. di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 71
(Controllo contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI A FAVORE DELLA PRIMA ABITAZIONE

Art. 72
(Interventi)

1. La Regione concede mutui agevolati a favore della prima abitazione per i seguenti interventi:
 - a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;
 - b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere concessi:
 - a) nel caso di acquisto, per una spesa complessiva, come risultante dall'atto di compravendita, pari o superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile;
 - b) nel caso di costruzione e di recupero, per una spesa complessiva, come risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'articolo 87, superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile.
3. La Giunta regionale può stabilire annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare.

Art. 73
(Destinatari)

1. I mutui sono destinati:

- a) alle persone fisiche che sostengono direttamente la spesa per gli interventi di cui all'articolo 72, comma 1, lettere a) e b);
- b) alle cooperative edilizie a proprietà individuale regolarmente costituite ed iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

Art. 74
(Regolamento regionale)

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), il regolam. reg. 2/2009 disciplina:

- a) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai mutui;
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare dell'IRSE, e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
- e) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;
- f) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;
- g) i tempi di attuazione e le procedure per l'ammissione ai benefici;
- h) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- i) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione degli stessi.

Art. 75
(Cooperative edilizie a proprietà individuale)

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie o hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune, dell'area destinata all'intervento costruttivo o del fabbricato destinato al recupero.
2. L'accesso ai mutui è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito previsti dal regolam. reg. 2/2009. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci assegnatari degli alloggi, indipendentemente dalla volontà o meno di usufruire del finanziamento regionale. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.
3. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito, i tassi di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di ammortamento, sono determinati con i criteri stabiliti dal regolam. reg. 2/2009.
4. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno.

Art. 76
(Presentazione della domanda)

1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 77, devono essere presentate alla struttura competente, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009.

2. La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative edilizie.

Art. 77
(Documentazione)

1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) per le cooperative, le dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
 - b) per i soci:
 - 1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
 - 2) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'IRSE di ciascun componente il nucleo familiare;
 - 3) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolam. reg. 2/2009.
2. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o del permesso di costruire è motivo di esclusione dal finanziamento.

Art. 78
(Obblighi e sanzioni)

1. La cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente Capo è soggetta ai vincoli e alle sanzioni fissate con il regolam. reg. 2/2009.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI
PER IL RECUPERO DI FABBRICATI SITUATI NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI

Art. 79
(Interventi)

1. La Regione concede mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale comunale (PRG). Sono assimilate a dette zone, ai fini del presente Capo, quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza.
2. I mutui sono, altresì, concessi per il recupero di fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma 1, a condizione che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal PRG.
3. Sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998, ritenuti idonei ad eliminare il degrado edilizio e a favorire il riutilizzo a fini abitativi degli immobili oggetto dell'agevolazione.
4. I mutui possono essere, inoltre, concessi per l'acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote di proprietà del fabbricato stesso, finalizzato all'attuazione di un intervento complessivo di recupero del fabbricato ai sensi del presente articolo. In tal caso, il mutuo è concesso fino al 70 per cento della spesa documentata di acquisto, con un limite massimo di euro 100.000.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati fabbricati, oltre a quelli liberi su quattro lati, anche le porzioni di essi ritenute idonee e estese dalle fondazioni al tetto, compresi eventuali locali interrati.
6. Nei casi previsti dal comma 4, non sono finanziabili le domande relative a compravendite fra parenti e affini di primo grado, fra coniugi non legalmente separati o stipulate da più di tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.
7. I mutui di cui al presente capo possono essere concessi per i soli interventi di recupero finalizzati a ricavare le destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis), della l.r. 11/1998.

Art. 80
(*Requisiti dei beneficiari*)

1. Possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:
 - a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 79, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;
 - b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'articolo 79, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo.

Art. 81
(*Caratteristiche dei mutui*)

1. I mutui possono essere concessi per una durata di ammortamento non inferiore a dieci e non superiore a venti anni.
2. Il tasso di interesse annuo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale per un valore non inferiore al tasso massimo stabilito per i mutui concessi a favore della prima casa di cui al capo II del presente titolo.
3. I tassi annui di interesse previsti dal presente capo si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.
4. Per gli interventi di recupero, l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare il costo del recupero dell'immobile risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'articolo 87 né eccedere il computo metrico-estimativo preventivo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, comprensivo delle spese tecniche, fino ad un massimo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori. I mutui sono concessi con i seguenti limiti:
 - a) fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come monumento o documento dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) fino al 40 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come edifici diroccati o altro e per i fabbricati non classificati.
5. L'importo di mutuo concedibile non può comunque superare l'importo massimo pari a euro 300.000.

Art. 82
(*Cumulabilità*)

1. I mutui previsti dal presente capo non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili, per i medesimi interventi sull'immobile, con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 83
(*Presentazione delle domande e istruttoria*)

1. Le domande, corredate della documentazione stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono inoltrate alla struttura competente che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce.

Art. 84

(Ammissibilità e concessione del mutuo)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.
2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di FINA-OSTA S.p.A. sulla base delle garanzie offerte.

Art. 85

(Controllo)

1. Le strutture competenti per materia provvedono al controllo tecnico delle opere, delle attrezzature o degli impianti realizzati e della regolare destinazione dei fondi.
2. In caso di comprovate irregolarità non sanabili, la Giunta regionale provvede alla revoca o ad una congrua riduzione del mutuo concesso.

Art. 86

(Vincoli e sanzioni)

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze del presente capo devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell'ammortamento. Gli immobili devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione e agibilità delle opere finanziate, pena la revoca del mutuo. I predetti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all'ente mutuante, pena la revoca del mutuo.
2. I mutuatari si impegnano a rispettare i vincoli di inalienabilità e destinazione di cui al comma 1 all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al 15 per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo al momento del versamento delle somme, utili all'estinzione stessa. Per i mutui concessi per il recupero della prima abitazione del mutuatario e del suo nucleo familiare, la somma da versare a titolo di penale è pari a due semestralità comprensive di capitale e interessi.
4. La Giunta regionale può autorizzare, in casi eccezionali individuati con propria deliberazione e subordinatamente al rimborso totale delle somme mutate, l'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso anticipati.
5. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del presente capo, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, possono alienare gli immobili finanziati, previa estinzione anticipata del mutuo con pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta. Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile.
6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:
 - a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate del tasso di interesse legale vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87
(*Rinvio*)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi i criteri di determinazione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e i criteri di deroga ai predetti costi massimi.

Art. 88
(*Disposizioni transitorie*)

1. Il Piano triennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1566/XIII del 12 gennaio 2011 resta in vigore fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, del nuovo piano triennale 2014/2016.
2. I requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 39 si applicano a partire dalla prima verifica effettuata dall'ente gestore successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità di estinzione del diritto di prelazione di cui all'articolo 52, comma 5, si applicano anche agli alloggi alienati in applicazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).
4. La Consulta regionale della casa istituita ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), e la Commissione di edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine della legislatura in corso alla medesima data.
5. I piani di mobilità approvati dagli enti gestori ai sensi della l.r. 39/1995 e i piani di vendita approvati ai sensi della l.r. 40/1995 decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti di attuazione previsti dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli atti attuativi delle leggi regionali di cui all'articolo 90, comma 1, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
7. Le domande di mutuo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi regionali 33/1973, 76/1984 e 56/1986, ma non ancora ammesse a finanziamento, o completamente finanziate, alla medesima data, sono finanziate a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 68.

Art. 89
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 2, lettera d), e 25 è determinato in annui euro 3.005.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'UPB 1.3.1.11. (Comitati e commissioni), per annui euro 5.000, e nell'UPB 1.4.2.27. (Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo delle abitazioni), per annui euro 3.000.000, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995.
3. Nello stato di previsione della spesa, parte seconda, del bilancio della Regione è istituito nell'UPB 2.1.1.40. (Contabilità speciali) il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5.

4. Le quote di partecipazione al fondo regionale per le politiche abitative sono introitate nello stato di previsione dell'entrata, parte seconda, del bilancio della Regione nell'UPB 2.6.1.10. (contabilità speciali).
5. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 68 è alimentato, a decorrere dall'anno 2013, dalle risorse derivanti dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi 33/1973, 76/1984 e 56/1986 al 31 dicembre 2012, come individuato dalle risultanze allegate al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e dalle altre entrate elencate nel medesimo articolo 68.
6. I rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi delle leggi regionali 33/1973, 76/1984 e 56/1986 confluiscono sul fondo di rotazione istituito dall'articolo 68.
7. Le disponibilità finanziarie non utilizzate nell'anno 2012 a valere sul Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), sono trasferite al Fondo regionale per le politiche abitative istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 90
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 30 novembre 1965, n. 24;
- b) 12 settembre 1966, n. 11;
- c) 10 aprile 1967, n. 11;
- d) 9 febbraio 1968, n. 3;
- e) 30 agosto 1970, n. 22;
- f) 3 agosto 1971, n. 7;
- g) 18 maggio 1972, n. 4;
- h) 27 aprile 1973, n. 21;
- i) 8 ottobre 1973, n. 33;
- j) 6 agosto 1974, n. 29;
- k) 23 gennaio 1976, n. 6;
- l) 11 agosto 1976, n. 40;
- m) 12 agosto 1977, n. 63;
- n) 20 giugno 1978, n. 37;
- o) 22 marzo 1979, n. 13;
- p) 31 gennaio 1980, n. 9;
- q) 31 gennaio 1980, n. 10;
- r) 29 dicembre 1980, n. 68;
- s) 28 dicembre 1984, n. 76;
- t) 28 novembre 1986, n. 56;
- u) 17 agosto 1987, n. 79;
- v) 27 luglio 1989, n. 46;
- w) 4 settembre 1995, n. 39;
- x) 4 settembre 1995, n. 40;
- y) 20 ottobre 1995, n. 44;
- z) 1 settembre 1997, n. 30;
- aa) 4 maggio 1998, n. 25;
- bb) 26 maggio 1998, n. 35;
- cc) 30 aprile 1999, n. 8;
- dd) 21 agosto 2000, n. 30;
- ee) 28 febbraio 2003, n. 5;
- ff) 26 ottobre 2007, n. 28;
- gg) 26 maggio 2009, n. 10;
- hh) 17 giugno 2009, n. 16.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30;
- b) l'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- c) l'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- d) l'articolo 33 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
- e) l'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- f) gli articoli 9 e 32 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- g) l'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
- h) l'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- i) gli articoli 22 e 28 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- j) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6;
- k) l'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Allegato A

Punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi del concorrente e del suo nucleo familiare.

(Articolo 21)

a) Condizioni soggettive:

- 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:
 - 1.1) per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del Comune;
- 2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune;
- 3) valore dell'indicatore regionale della situazione economica (IRSE) previsto dall'articolo 6:
 - 3.1) fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;
 - 3.2) oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;
 - 3.3) oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;
- 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
- 5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;
- 6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;
- 7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;
- 8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
 - 8.1) persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;
 - 8.2) persona handicappata: per ogni persona punti 1;
- 9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:
 - 9.1) compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;
 - 9.2) compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

- 10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;
- 11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;
- 12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;
- 13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1;

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;
- 2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;
- 3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigiuridico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b):
 - 3.1) per una fattispecie: punti 1;
 - 3.2) per due o più fattispecie: punti 2;
- 4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2: punti 1;
- 5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:
 - 5.1) a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;
 - 5.2) siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;
 - 5.3) abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
 - 5.4) abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4;

c) precisazioni:

- 1) il Comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive e oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 10;
- 2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1) e 5.2), sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 2008, n. 199;
- 3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;
- 4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);
- 5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;
- 6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.”

Allegato B

Rapporto tra il numero di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato e relativa superficie.

(Articolo 56)

Totale alloggi da destinare a locazione	di cui di superficie utile < 40 metri quadrati
1	0
2	0
3	1
4	1
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3
11	4
12	4

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 216;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2177 del 16 novembre 2012);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 26 novembre 2012;
 - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 5 novembre 2012;
 - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 5 dicembre 2012;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 dicembre 2012;
 - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 28 gennaio 2013;
 - Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere COME;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2823/XIII;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 12 2013.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 216;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2177 du 16 novembre 2012);
 - présenté au Conseil régional en date du 26 novembre 2012;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 5 décembre 2012;
 - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 5 décembre 2012;
 - Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 décembre 2012;
 - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 28 janvier 2013;
 - examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 28 janvier 2013, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller COME;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 6 2013 délibération n° 2823/XIII;
 - transmis au Président de la Région en date du 12 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2013, n. 3.

Nota all'articolo 7:

- ⁽¹⁾ L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede quanto segue:

"Art. 12.

(Osservatorio della condizione abitativa)

1. *L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata*

in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti."

Nota all'articolo 11:

- ⁽²⁾ L'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

"a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;"

Nota all'articolo 17:

- ⁽³⁾ L'articolo 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

"Art. 95

(Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)

1. *Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.*
 2. *Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza.*
 - 2bis. *Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali non utilizzati a scopo abitativo limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima dei vani.*
 3. *Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2bis, nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti:*
 - a) *altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:*
 - 1) *i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;*
 - 2) *i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;*
 - 3) *nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano;*
 - b) *superficie minima delle stanze da letto:*
 - 1) *stanze per una persona: metri quadrati 7,50;*
 - 2) *stanze per due persone: metri quadrati 11,50;*
 - c) *superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.*
 4. *In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi 1 e 3 devono essere intese come riferite all'altezza media dei locali abitabili.*
 5. *Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A purché classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.*
 6. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.*
 7. *I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di installare una canna fumaria.”.*
- Nota all'articolo 19:**
- ⁽⁴⁾ L'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:
- “Art. 4
(Partecipazione dei cittadini alla spesa sociale)
1. *La Giunta regionale, al fine di assicurare uniformità ed equità dei trattamenti, definisce le soglie d'accesso alle prestazioni agevolate e individua i servizi gratuiti e quelli che comportano il pagamento di una quota di compartecipazione da parte dei cittadini che ne fruiscono, dei componenti la loro famiglia anagrafica, nonché dei loro ascendenti, discendenti e coniugi di questi ultimi.*
 2. *La condizione economica dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale è determinata sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica.*
 3. *Gli enti erogatori dei servizi richiedono ai soggetti di cui al comma 1 la dichiarazione sostitutiva contenente gli elementi necessari a determinare l'indicatore di cui al comma 2.”.*

Nota all'articolo 32:

⁽⁵⁾ L'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 prevede quanto segue:

“34. Assegnazione di alloggi.

La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'articolo 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi e d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della L. 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.”.

Nota all'articolo 44:

⁽⁶⁾ L'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 prevede quanto segue:

“32. Gli istituti per case popolari - riconosciuti a sensi di legge - nella ipotesi di mancato pagamento di rate di

fitto, possono richiedere lo sfratto dell'inquilino moroso con ricorso al conciliatore al pretore od al presidente del tribunale, rispettivamente competenti, a norma del codice di procedura civile, a conoscere dell'azione per pagamento e sfratto.

Al ricorso dev'essere unita una dichiarazione del presidente dell'istituto il quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la morosità dell'inquilino e deve anche essere presentato il contratto di affitto debitamente registrato perché sia possibile fruire delle agevolazioni previste dall'art. 33.

Il giudice, mediante decreto in calce al ricorso, ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, trascorso il quale, in caso di inadempienza, si procede allo sfratto.

Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui beni mobili del debitore, sia allo sfratto.

L'ufficiale giudiziario, nel procedere al pignoramento dei mobili, provvede alla custodia dei medesimi, e, successivamente, alla vendita, osservando le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette.

Copia del ricorso e del decreto deve essere notificato al debitore. Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento dei beni mobili od allo sfratto, purché l'uno e l'altro avvengano entro 30 giorni da quello della notificazione del decreto.

Contro il decreto il debitore può, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione, porre opposizione davanti allo stesso conciliatore o pretore o avanti al tribunale il cui presidente ha pronunciato il decreto.

L'opposizione non sospende l'esecuzione, ma il conciliatore, il pretore od il presidente del tribunale, sulla presentazione dell'atto di opposizione può, in casi gravi e senza pregiudizio della decisione di merito, con nuovo decreto sospendere l'esecuzione del decreto precedente, fino all'esito del giudizio di opposizione.”.

Nota all'articolo 48:

⁽⁷⁾ L'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.”.

Nota all'articolo 56:

⁽⁸⁾ Vedasi nota 7.

Nota all'articolo 60:

⁽⁹⁾ L'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 64

(Contributo per il rilascio della concessione)

1. *Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.*
2. *Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravino, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.*
- 2bis. *Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.*
3. *Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.”.*

Nota all'articolo 61:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede quanto segue:

“3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.”.

Note all'articolo 79:

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 7.

⁽¹²⁾ Le lettere d) e dbis) dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedono quanto segue:

“d) destinazione ad abitazione permanente o principale;

dbis) destinazione ad abitazione temporanea.”.

Nota all'articolo 60:

⁽¹³⁾ L'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28

prevede quanto segue:

“Art. 5

(Finanziamento del piano triennale. Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative)

1. *Per finanziare gli interventi previsti dai POA, è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.*
2. *Il Fondo è alimentato da:*
 - a) *eventuali risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;*
 - b) *eventuali risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;*
 - c) *eventuali risorse regionali appositamente previste con la legge finanziaria;*
 - d) *risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;*
 - e) *eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
 - f) *eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei Comuni e dell'ARER per le politiche abitative;*
 - g) *eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.*
3. *Nella definizione dei contenuti dei POA, la Giunta regionale tiene conto anche delle seguenti, ulteriori fonti di finanziamento:*
 - a) *le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);*
 - b) *i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);*
 - c) *i rientri e le giacenze del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta).*
4. *Ai fondi di rotazione di cui alle ll.rr. 76/1984 e 33/1973 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003).”.*

Note all'articolo 90:

⁽¹⁴⁾ La legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 (Provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubbli-

- cata nel Bollettino ufficiale del 30 novembre 1965.
- ⁽¹⁵⁾ La legge regionale 12 settembre 1966, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 15 settembre 1966.
- ⁽¹⁶⁾ La legge regionale 10 aprile 1967, n. 11 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24 e 12 settembre 1966 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 11 aprile 1967, n. 4.
- ⁽¹⁷⁾ La legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3 (Modificazioni alle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11 e 10 aprile 1967 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 29 febbraio 1968, n. 2.
- ⁽¹⁸⁾ La legge regionale 30 agosto 1970, n. 22 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11 e 9 febbraio 1968 n. 3, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 agosto 1970, n. 8.
- ⁽¹⁹⁾ La legge regionale 3 agosto 1971, n. 7 (Proroga, per l'anno 1971, delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3 e 30 agosto 1970 n. 22 riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 15 agosto 1971, n. 6.
- ⁽²⁰⁾ La legge regionale 18 maggio 1972, n. 4 (Proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 20 maggio 1972, n. 5.
- ⁽²¹⁾ La legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 (Proroga, con modifiche, per l'anno 1973, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 22 maggio 1973, n. 7.
- ⁽²²⁾ La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 8 ottobre 1973, n. 10.
- ⁽²³⁾ La legge regionale 6 agosto 1974, n. 29 (Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 9 settembre 1974, n. 8.
- ⁽²⁴⁾ La legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6 (Proroga, per l'anno 1975, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 13 febbraio 1976, n. 1.
- ⁽²⁵⁾ La legge regionale 11 agosto 1976, n. 40 (Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 20 settembre 1976, n. 10.
- ⁽²⁶⁾ La legge regionale 12 agosto 1977, n. 63 (Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 9 settembre 1977, n. 9.
- ⁽²⁷⁾ La legge regionale 20 giugno 1978, n. 37 (Proroga, con modificazioni, per l'anno 1978, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 agosto 1978, n. 8.
- ⁽²⁸⁾ La legge regionale 22 marzo 1979, n. 13 (Integrazione alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 37) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 30 aprile 1979, n. 4.
- ⁽²⁹⁾ La legge regionale 31 gennaio 1980, n. 9 (Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 22 marzo 1979, n. 13) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 28 febbraio 1980, n. 2.
- ⁽³⁰⁾ La legge regionale 31 gennaio 1980, n. 10 (Proroga, con modificazioni per l'anno 1979, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 28 febbraio 1980, n. 2.
- ⁽³¹⁾ La legge regionale 29 dicembre 1980, n. 68 (Integrazione alla legge regionale del 31 gennaio 1980, n. 10) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 30 dicembre 1980, n. 14.
- ⁽³²⁾ La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 29 dicembre 1984, n. 18.
- ⁽³³⁾ La legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1.

- (34) La legge regionale 17 agosto 1987, n. 79 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 concernente: "Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie") è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 25 settembre 1987, n. 18, S.S. 30 settembre 1987, n. 1.
- (35) La legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 8 agosto 1989, n. 35.
- (36) La legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 ottobre 1995, n. 48.
- (37) La legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 31 ottobre 1995, n. 48.
- (38) La legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 14 novembre 1995, n. 50.
- (39) La legge regionale 1 settembre 1997, n. 30 (Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 8 settembre 1997, n. 41.
- (40) La legge regionale 4 maggio 1998, n. 25 (Interpretazione autentica della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 12 maggio 1998, n. 20.
- (41) La legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) e alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 2 giugno 1998, n. 24.
- (42) La legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 11 maggio 1999, n. 21.
- (43) La legge regionale 21 agosto 2000, n. 30 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 5 settembre 2000, n. 39.
- (44) La legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 1° aprile 2003, n. 14.
- (45) La legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 27 novembre 2007, n. 49.
- (46) La legge regionale 26 maggio 2009, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 16 giugno 2009, n. 24.
- (47) La legge regionale 17 giugno 2009, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del 14 luglio 2009, n. 28.
- (48) Gli articoli 20 e 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 prevedevano quanto segue:
- "Art. 20
(Consulta regionale della casa).*
1. *Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa, di seguito denominata Consulta.*
 2. *La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi*

e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

3. Compongono la Consulta:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;
- c) un rappresentante del Comune di Aosta;
- d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- e) il Presidente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale;
- f) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;
- g) il Direttore dell'Azienda;
- h) il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;
- i) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
- j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;
- k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;
- l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;
- m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;
- n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

4. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario.

6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Art. 21

(Banca dati - Osservatorio per la casa).

1. Al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti l'edilizia residenziale ed i problemi della casa, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore, è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, la Banca dati - Osservatorio per la casa, organizzata su base informatica.

2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla Banca dati - Osservatorio per la casa ed i soggetti tenuti a fornire le informazioni di competenza.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali, pubblicando un rapporto annuale.

4. Per la realizzazione delle attività della Banca dati - Osservatorio per la casa, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza in materia di edilizia residenziale.

5. La Banca dati - Osservatorio per la casa si collega con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).".

(49) L'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

"Art. 27

(Disposizioni in materia

di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione.

Modificazione alla legge regionale

4 settembre 1995, n. 39)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogate.".

(50) L'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

"Art. 28

(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

Modificazione alla legge regionale

4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

- a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.

457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

- b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;
- c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione."."

⁽⁵¹⁾ L'articolo 33 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

"Art. 33

(Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piani di vendita - Alienazione di alloggi disponibili. Modificazioni della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. *Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:*

"2. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato, nonché per garantire agli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti annuali al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 4."

2. *Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 40/1995, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 25/2002, è sostituito dal seguente:*

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi alloggi:

- a) *di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma primo, lettere c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;*
- b) *collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;*
- c) *destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione."*

3. *Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:*

"1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, che si rendono disponibili

anche a seguito della mobilità degli assegnatari o per altro motivo, possono in alternativa essere estrapolati dal piano di vendita, senza che ciò costituisca variante al piano, ovvero venduti al miglior offerente sulla base del prezzo di vendita, all'interno di ciascuna fascia di priorità, nell'ordine, a favore di:

- a) *coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;*
- b) *coloro che sono assegnatari compresi nell'area di decadenza per superamento dei limiti di reddito e occupano alloggi non inseriti nel piano di vendita;*
- c) *coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita."*

4. *Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:*

"2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita, sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, comma primo, lett. b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento."

5. *Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 40/1995 è sostituito dal seguente:*

"3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del 30 per cento qualora sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'art. 31, comma primo, lettere c) e d), della l. 457/1978."

⁽⁵²⁾ L'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

"Art. 8

(Disposizioni in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. *Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:*

"1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla

presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.”.

2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 39/1995, le parole: “imponibile fiscale” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili.”.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.”.

⁽⁵³⁾ Gli articoli 9 e 32 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedevano quanto segue:

“Art. 9

(Disposizioni in materia di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Modificazione alla legge regionale

4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall'articolo 33, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente proprietario della proposta del piano di vendita sul singolo alloggio o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, comma primo, lettera b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore al valore determinato ai sensi del comma 1, maggiorato dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria.”.

Art. 32

(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Modificazioni alla legge regionale
28 febbraio 2003, n. 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è inserito il seguente:

“2bis. I periodi di cui al comma 2, lettera a), decorrono dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione ed eventuali interruzioni dello stesso sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 13bis, comma 2.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, dopo la parola: “beneficiari” sono inserite le seguenti: “ad ultimazione dei lavori”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “la Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre meccanismi correttivi ai criteri previsti dal citato decreto al fine di rendere il calcolo della superficie complessiva coerente con le finalità della presente legge,”.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 9, comma 2, e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, con esclusione del limite minimo di reddito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, approva la graduatoria provvisoria.”.

6. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

“1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

- a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
- b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, subordinatamente alla presentazione di:

- 1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;
- 2) certificato di agibilità;
- 3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;
- 4) copia della convenzione di cui all'articolo 5, trascritta nei registri immobiliari.”.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

“Ibis. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora, invece, le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.”.

8. Dopo l'articolo 13 della l.r. 5/2003, come modificato dai commi 6 e 7, è inserito il seguente:

“Art. 13bis
(Vincoli e sanzioni)

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 9, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 5 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché

proporzionale all'inadempimento riscontrato.”.

9. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 5/2003, dopo le parole: “in qualsiasi momento” sono inserite le seguenti: “, anche su richiesta della struttura regionale competente,”.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.”.

- (54) L'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedeva quanto segue:

“Art. 30
(Disposizioni in materia di finanziamenti
alle cooperative edilizie. Modificazioni
alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

“2. L'accesso ai fondi di cui al comma 1 è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificati dagli articoli 5 e 6 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1. Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soci di riserva il cui numero deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli alloggi costruiti o recuperati, arrotondato all'unità superiore. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.”.

2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 56/1986, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 79, è sostituito dal seguente: “Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 56/1986, le parole: “anni quindici” sono sostituite dalle seguenti: “anni venti”.

4. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 56/1986 sono abrogati.
5. L'articolo 8 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

*“Art. 8
(Presentazione della domanda)*

1. *Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 9, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nello stesso termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984.*
2. *La priorità del finanziamento è stabilita in base al seguente punteggio:*
 - a) *punti 0,5, per ogni alloggio costruito;*
 - b) *punti 1, per ogni alloggio recuperato;*
 - c) *punti 1, per ogni socio di riserva eccedente rispetto al numero richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con un punteggio massimo pari al numero di alloggi realizzati;*
 - d) *punti 6, nel caso di ripresentazione della domanda per mancato finanziamento conseguente alla carenza di disponibilità finanziaria nell'anno precedente. Tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte, a condizione che almeno l'80 per cento dei soci della cooperativa siano gli stessi dell'anno precedente.*
3. *A parità di punteggio, la priorità del finanziamento è stabilita in base all'ordine di presentazione delle domande.*
4. *Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della Commissione di cui all'articolo 15, approva la graduatoria provvisoria.*
5. *Avverso l'approvazione della graduatoria provvisoria, è dato ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza del relativo atto.*
6. *La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.*
7. *La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui alla l.r. 76/1984, destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative ai sensi dell'articolo 3.”.*

6. *Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:*

“1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relativamente alla società:

- 1) *atto costitutivo: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- 2) *statuto: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- 3) *certificato di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, in duplice copia;*
- 4) *libro dei soci, in duplice copia;*

b) relativamente ai soci:

- 1) *dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;*
- 2) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito di ciascun componente il nucleo familiare;*
- 3) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui all'articolo 3, comma 2.”.*

7. *Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 56/1986, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:*

“1bis. Le cooperative edilizie ammesse a finanziamento devono produrre, nei sei mesi successivi alla comunicazione di ammissione, la seguente documentazione:

- a) *atto di proprietà del terreno o dell'immobile o convenzione con il Comune per la cessione dell'area: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- b) *concessione edilizia: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- c) *progetto completo degli elaborati tecnici visto dal Comune: una copia semplice e una copia in forma autentica;*
- d) *computo metrico-estimativo: originale e una copia semplice;*
- e) *relazione tecnica: originale e una copia semplice;*
- f) *estratti di mappa del catasto terreni: originale e una copia semplice;*
- g) *certificati storici ventennali del catasto terreni: originale e una copia semplice.”.*

8. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“3. Per ogni alloggio, è ammessa la costruzione di un'autorimessa o posto auto coperto di superficie massima non superiore a 18 mq.. La restante superficie non residenziale deve essere contenuta nel limite massimo del 60 per cento della superficie residenziale dell'intero complesso abitativo calcolata ai sensi del comma 2. Le superfici di cui al presente comma sono calcolate al netto delle murature.”.

9. L'articolo 11 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Erogazione del mutuo)

“1. All'erogazione del mutuo si provvede con le seguenti modalità:

- a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie prescritte;
- b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni, del certificato di agibilità e della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano.”.

10. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 30, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come modificati dai commi 9 e 10, si applicano anche alle domande di finanziamento presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

⁽⁵⁵⁾ L'articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

“Art. 24
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. L'articolo 56 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

“Art. 56
(Variazione dei limiti di reddito)

1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT, e riferita all'anno precedente.”.

⁽⁵⁶⁾ Gli articoli 22 e 28 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedevano quanto segue:

“Art. 22
(Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l'acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Modificazioni alla legge regionale
28 novembre 1986, n. 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), le parole: “dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e cinque anni nei casi di cui all'art. 3”, sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 56/1986 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della l.r. 56/1986, come modificato dai commi 1 e 2, si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 56/1986 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di estinzione anticipata volontaria, non sono dovute penalità per i mutui contratti per l'acquisto, il recupero e la nuova costruzione di immobili da adibire a prima abitazione, stipulati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 76/1984 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28
(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.

Modificazione alla legge regionale
28 febbraio 2003, n. 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la

realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), le parole: "pari all'intero contributo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al contributo erogato".

⁽⁵⁷⁾ Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 prevedevano quanto segue:

*"Art. 2
(Modificazioni alla legge regionale
4 settembre 1995, n. 40)*

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di acquisto è aumentato in base alle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio."
2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 40/1995 dopo le parole: "si estingue" sono aggiunte le seguenti: ", decorsi trent'anni dall'acquisto,".

*Art. 3
(Modificazioni alla legge regionale
28 febbraio 2003, n. 5)*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è sostituito dal seguente:

"3. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

"3bis. Nel caso in cui a seguito della sottoscrizione della convenzione il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 3."

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"3ter. Qualora la domanda di contributo di cui all'articolo 10 non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:

"1bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio."

5. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)."

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:

"1bis. Il limite di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 39/1995."

7. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è abrogato.

8. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente."

*Art. 4
(Modificazioni alla legge regionale
26 ottobre 2007, n. 28)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è sostituito dal seguente:

"1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali."

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2007 è abrogato.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

“5bis. Gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), non impegnati entro il termine dell'esercizio, possono essere attribuiti alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2009.”.

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 25 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevedeva quanto segue:

*“Art. 25
(Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale)*

1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale.

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), la parola: “risorse” è sostituita dalle seguenti: “eventuali risorse”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

“d)risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995;”.

3. Per le finalità della l.r. 28/2007, è autorizzata la spesa di 3.350.000 per l'anno 2012. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.27 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni).”.

Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4.

Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.

Loi régionale n° 4 du 25 février 2013,

portant mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et mesures de soutien aux femmes victimes de violence de genre.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objet et finalités)

1. La Région reconnaît dans toute forme de violence de genre une violation des droits humains, de l'intégrité physique et psychologique, de la sécurité, de la liberté et de la dignité de la personne.
2. Aux fins de la présente loi, on entend par violence de genre toute forme, directe ou indirecte, et tout degré de violence sexuelle, physique, psychologique et économique, de menace de violence, de harcèlement, de traque furtive et de persécution envers une personne en raison de son identité de genre et indépendamment de l'ethnie ou de l'orientation politique, religieuse ou sexuelle des personnes impliquées, qu'elles soient victimes ou auteurs de la violence.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2
(Interventi della Regione)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, attua i seguenti interventi e attività:

- a) promuove iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- b) promuove la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
- c) assicura alle donne che subiscono violenza di genere il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;
- d) garantisce accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli, minori o diversamente abili;
- e) promuove e sostiene l'attività del Centro donne contro la violenza di cui all'articolo 6, di seguito denominato Centro antiviolenza;
- f) promuove la formazione degli operatori del settore;
- g) promuove l'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 9;
- h) promuove la più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti.

2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata delle attività di cui al comma 1, approva il Piano triennale di cui all'articolo 3, seguendo, in particolare, quattro linee di intervento:

- a) realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
- b) stipula di accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il Centro antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
- c) orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di genere nel mercato del lavoro;

3. La Région assure aux victimes de violence de genre et à leurs enfants mineurs ou handicapés son aide, sa protection et son soutien afin qu'elles puissent, dans le respect de leur droit à la discrétion et à l'anonymat, recouvrer leur individualité autonome et reconquérir leur propre autonomie et indépendance personnelle, sociale et économique.

Art. 2
(Mesures régionales)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, la Région :

- a) Met en œuvre des initiatives de prévention et de lutte contre la violence de genre, et notamment des actions de sensibilisation de l'opinion publique ;
- b) Encourage la diffusion de la culture du respect réciproque entre les sexes, entre autres avec la collaboration des institutions scolaires et des centres d'agrégation multiculturels ;
- c) Garantit aux femmes victimes de violence de genre le droit à être soutenues, afin qu'elles puissent recouvrer et renforcer leur autonomie, matérielle et psychologique, leur intégrité physique et leur dignité ;
- d) Assure l'accueil, la protection, la solidarité, le soutien et l'aide à toutes les femmes victimes de violence de genre – indépendamment de leur nationalité – ainsi qu'à leurs enfants mineurs ou handicapés ;
- e) Encourage et soutient l'activité du *Centro donne contro la violenza* visé à l'art. 6 de la présente loi, ci-après dénommé « Centre contre la violence » ;
- f) Favorise la formation des opérateurs de ce secteur ;
- g) Prend des mesures pour faire émerger le phénomène de la violence de genre, dont notamment la publication des données collectées par l'Observatoire régional sur la violence de genre visé à l'art. 9 de la présente loi ;
- h) S'emploie à donner la plus ample information sur les activités et les problèmes faisant l'objet de la présente loi par des campagnes d'information spécifiques et notamment par la création d'un portail ad hoc ou par l'utilisation de portails existants.

2. Afin de favoriser l'application coordonnée des actions visées au premier alinéa du présent article, la Région approuve le plan triennal mentionné à l'art. 3 ci-dessous selon, notamment, les quatre lignes d'intervention suivantes :

- a) Réalisation d'un système régional de suivi et d'évaluation des actions menées ;
- b) Passation d'accords de programme entre les administrations publiques et de protocoles d'entente entre les institutions publiques et privées, les organismes associatifs et bénévoles, les forces de l'ordre et le Centre contre la violence en vue du renforcement du réseau territorial déjà existant ;
- c) Orientation et accompagnement des victimes de vio-

d) il coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di educazione.

3. La Regione garantisce, inoltre, i fondi necessari per il funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna, di cui all'articolo 7, per assicurare un primo sostegno finalizzato al superamento del disagio.

Art. 3
(Piano triennale)

1. La Giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni del Forum, il Piano triennale degli interventi, che fissa gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e che è approvato dal Consiglio regionale.
2. Il Piano è diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Art. 4
(Forum permanente contro le molestie
e la violenza di genere)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali, di seguito denominata struttura competente, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
3. Il Forum fornisce le indicazioni sulla base delle quali la Giunta predispone il Piano triennale degli interventi di cui alla presente legge.
4. Il Forum è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:
 - a) dall'Assessore regionale competente;
 - b) dal dirigente della struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;
 - c) da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;
 - d) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
 - e) da un assistente sociale dipendente dell'Amministrazione regionale individuato dal dirigente competente;
 - f) da uno psicologo territoriale in rappresentanza dell'A-

lence de genre sur le marché du travail;

d) Participation de la population aux campagnes de prévention et d'éducation.

3. La Région garantit, par ailleurs, les fonds nécessaires pour le fonctionnement du Service de premier accueil visé à l'art. 7 de la présente loi au profit des femmes, seules ou avec enfants mineurs, maltraitées ou connaissant des difficultés d'hébergement de nuit, afin que celles-ci puissent bénéficier d'une première aide pour surmonter leurs difficultés.

Art. 3
(Plan triennal)

1. Le Gouvernement régional rédige, sur la base des indications du Forum institué par l'art. 4 de la présente loi, le plan d'action triennal fixant les orientations et les priorités des actions à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de la présente loi, qui doit être approuvé par le Conseil régional.
2. Le plan en cause vise à orienter et à coordonner l'action de tous les acteurs, publics et privés, concernés par la sensibilisation à la violence de genre, ainsi que par la prévention et la lutte contre celle-ci.

Art. 4
(Forum permanent contre le harcèlement
et la violence de genre)

1. Est institué à la structure régionale compétente en matière de politiques familiales et sociales, ci-après dénommée « structure compétente », le Forum permanent contre le harcèlement et la violence de genre, ci-après dénommé « Forum ».
2. Le Forum est une instance de dialogue et de rencontre entre les institutions et la société en matière de prévention et de lutte contre la violence de genre.
3. Le Forum fournit les indications sur la base desquelles le Gouvernement régional établit le plan d'action triennal visé à la présente loi.
4. Le Forum est créé par délibération du Gouvernement régional et composé par:
 - a) L'assesseur régional compétent;
 - b) Le dirigeant de la structure compétente, en qualité de coordinateur;
 - c) Deux représentants du Conseil régional, dont un désigné par l'opposition;
 - d) Un représentant des collectivités locales, désigné par le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL);
 - e) Un assistant social de la Région, désigné par le dirigeant compétent;
 - f) Un psychologue territorial représentant l'Agence ré-

- zienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
- g) dal coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate;
 - h) da un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza (Pronto Soccorso);
 - i) dal consigliere regionale di parità;
 - j) da un rappresentante del Centro antiviolenza;
 - k) da un rappresentante della Consulta per le pari opportunità;
 - l) da un rappresentante del Servizio Migranti (ex CCIE);
 - m) da un rappresentante della Fondazione Caritas;
 - n) da un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.
5. Il Forum può essere integrato, su proposta del coordinatore del gruppo, da altri soggetti competenti nella materia trattata, con particolare riferimento ai rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.
6. Per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), il Forum si avvale di un'apposita commissione nominata dal Forum stesso.
7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri per il funzionamento del Forum e le attività che ad esso competono.
8. La partecipazione alle riunioni del Forum è a titolo gratuito.
9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Forum presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, al fine della valutazione dell'impatto e dell'efficacia di tale attività, nonché le sue osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

Art. 5

*(Progetti antiviolenza,
iniziative di prevenzione e di informazione)*

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati:
- a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici, e dall'Azienda USL;
 - b) dal Centro antiviolenza di cui all'articolo 6;

- gionale sanitaria USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée «Agence USL»;
- g) Le coordinateur du Service de premier accueil pour femmes maltraitées;
 - h) Un représentant de la structure sanitaire compétente en matière d'urgences (Service des urgences);
 - i) La conseillère régionale chargée de l'égalité des chances;
 - j) Un représentant du Centre contre la violence;
 - k) Un représentant de la Conférence régionale pour l'égalité des chances;
 - l) Un représentant du Service des migrants (ancien CCIE) de la Commune d'Aoste;
 - m) Un représentant de la Fondazione Opere Caritas;
 - n) Un représentant de l'Université de la Vallée d'Aoste.

5. Le Forum peut s'adjoindre, sur proposition de son coordinateur, d'autres acteurs compétents en la matière, eu égard notamment aux représentants des forces de l'ordre œuvrant sur le territoire régional.
6. Aux fins de l'évaluation des projets mentionnés à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le Forum est secondé par la commission qu'il nomme à cet effet.
7. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères de fonctionnement du Forum et les activités que celui-ci exerce.
8. La participation aux réunions du Forum n'est pas rémunérée.
9. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Forum présente au Gouvernement régional et à la Commission du Conseil compétente un rapport sur l'activité qu'il a exercée, afin que l'impact et l'efficacité de celle-ci soient évalués, ainsi que ses observations et propositions relatives à l'état d'application des politiques de prévention et de lutte contre la violence de genre.

Art. 5

*(Projets contre la violence,
initiatives de prévention et d'information)*

1. La Région lance des projets pour la réalisation d'initiatives de prévention contre la violence de genre et, notamment dans les écoles et dans les familles, d'éducation au respect réciproque dans les relations entre les sexes, au respect de l'identité sexuelle, religieuse et culturelle et à la non-violence en tant que méthode de cohabitation civile.
2. Les projets au sens du premier alinéa du présent article peuvent être présentés par :
- a) Les collectivités locales, seules ou associées, les organismes publics, y compris ceux de nature économique, et l'Agence USL;

- c) da organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.
3. I progetti antiviolenza presentati di concerto tra più soggetti di cui al comma 2 hanno la priorità.
 4. I progetti antiviolenza possono:
 - a) essere individualizzati e personali, rivolti a vittime o artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di disagio conseguente a violenza di genere;
 - b) prevedere campagne di sensibilizzazione e di informazione riguardo al fenomeno della violenza di genere, rivolte, in particolare, ai giovani e agli adolescenti.
 5. I progetti di cui al comma 4, lettera a), sono di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e delle équipe territoriali e rientrano nell'ambito della presa in carico.
 6. La valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettera b), è di competenza del Forum, il quale provvede ad attivare concertazioni anche con altri soggetti del territorio.

Art. 6
(Centro antiviolenza)

1. La Regione riconosce la valenza sociale del centro antiviolenza, già previsto dal programma di attività della Consulta per le pari opportunità approvato ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), e la rilevanza dell'attività di volontariato svolta dal Centro stesso nel territorio regionale.
2. Il Centro antiviolenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;
 - b) colloqui di informazione e orientamento sulla normativa di riferimento, anche con l'apporto di esperti;
 - c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta delle stesse;

- b) Le Centre contre la violence visé à l'art. 6 de la présente loi;
 - c) Les organisations inscrites sur le registre régional des organisations de bénévolat et des associations de promotion sociale, les coopératives sociales et les entreprises sociales pour lesquelles la lutte contre la violence de genre figure au nombre des objectifs statutaires.
3. Priorité est donnée aux projets contre la violence présentés de concert par plusieurs acteurs parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article.
 4. Les projets contre la violence peuvent :
 - a) Être individuels et personnalisés, s'adresser aux victimes ou aux auteurs de violence et viser à la solution d'une situation de difficulté dérivant de la violence de genre;
 - b) Prévoir des campagnes de sensibilisation et d'information concernant le phénomène de la violence de genre et s'adressant, notamment, aux jeunes et aux adolescents.
 5. Les projets au sens de la lettre a) du quatrième alinéa du présent article sont du ressort des opérateurs du Service de premier accueil et des équipes territoriales et relèvent des procédures de prise en charge.
 6. L'évaluation des projets au sens de la lettre b) du quatrième alinéa du présent article est du ressort du Forum qui s'emploie à entamer des concertations également avec les autres acteurs présents sur le territoire.

Art. 6
(Centre contre la violence)

1. La Région reconnaît la valeur sociale du Centre contre la violence, déjà prévu par le programme d'activité de la Conférence régionale pour l'égalité des chances approuvé au sens de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009 (Dispositions relatives à la Conférence régionale pour l'égalité des chances et au conseiller/à la conseillère régional/e chargé/e de l'égalité des chances), ainsi que l'importance de l'activité de bénévolat exercée par ledit centre sur le territoire régional.
2. Le Centre contre la violence met notamment en œuvre les actions suivantes :
 - a) Entretiens avec les femmes victimes de violence de genre pour détecter les besoins et fournir les premières indications utiles;
 - b) Entretiens d'information et d'orientation sur les dispositions de référence, éventuellement avec le concours de spécialistes;
 - c) Accompagnement et soutien, à la demande des victimes, pour l'accès aux services publics et privés, dans le respect de l'identité culturelle et de la liberté

- d) sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita;
 - e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
 - f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
 - g) formazione e aggiornamento degli operatori del Centro antiviolenza.
3. Il Centro antiviolenza collabora con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università, e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.
4. Il ricorso al Centro antiviolenza è coperto da anonimato e segretezza.
5. Le prestazioni del Centro antiviolenza sono rese a titolo gratuito.
6. Il Centro antiviolenza è dotato di un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità collegato alla rete nazionale antiviolenza.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza.
8. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del Centro antiviolenza e l'efficacia delle iniziative intraprese.

Art. 7

(Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate)

1. La Regione assicura e realizza interventi di prima accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza di genere attraverso il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, che svolge, in particolare, le seguenti attività:
- a) fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere;
 - b) sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia;
 - c) garantisce la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti;
 - d) offre sostegno al fine di favorire l'uscita dalla situa-

- de choix de celles-ci;
- d) Soutien dans les parcours personnalisés de sortie des difficultés et de la violence visant à favoriser des nouveaux projets de vie;
 - e) Initiatives culturelles et sociales de prévention, de sensibilisation et de dénonciation concernant le problème de la violence de genre, éventuellement en collaboration avec des organismes publics et privés;
 - f) Diffusion des données traitées et analyse des problèmes constatés et des réponses des services publics et privés contactés et impliqués;
 - g) Formation et recyclage des opérateurs du Centre contre la violence.
3. Le Centre contre la violence collabore avec les collectivités locales, les structures publiques d'assistance sociale et sanitaire et de prévention et répression des crimes, les institutions scolaires œuvrant sur le territoire régional, l'université et le réseau national des associations et des centres contre la violence.
4. Tout recours au Centre contre la violence est couvert par l'anonymat et le secret.
5. Les prestations du Centre contre la violence sont gratuites.
6. Le Centre contre la violence est doté d'un numéro de téléphone d'utilité publique lié au réseau national contre la violence.
7. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre contre la violence sont définies par délibération du Gouvernement régional.
8. La structure compétente vérifie l'activité et le fonctionnement du Centre contre la violence, ainsi que l'efficacité des initiatives de celui-ci.

Art. 7

(Service de premier accueil pour femmes maltraitées)

1. La Région assure et réalise des actions de premier accueil et de soutien au profit des femmes victimes de violence de genre par le Service de premier accueil pour femmes maltraitées qui exerce, notamment, les activités suivantes:
- a) Premier accueil, entre autres en cas de besoin urgent d'hébergement de nuit, aux femmes, seules ou avec enfants mineurs ou handicapés, victimes de violence de genre;
 - b) Soutien aux femmes en difficulté du fait de violence de genre ou de maltraitance en famille;
 - c) Garantie de continuité des relations d'affection et de soutien avec les enfants majeurs et les autres membres du foyer non concernés par les épisodes de violence de genre ni par les maltraitances;
 - d) Soutien pour favoriser la sortie des difficultés et per-

zione di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di genere di raggiungere una piena autonomia, anche tramite l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale;

- e) costruisce una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere.
2. L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate avviene esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il Centro antiviolenza e il Servizio Migranti.
 3. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia delle iniziative intraprese.

Art. 8
(Formazione)

1. La Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del Centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere.

Art. 9
(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. È istituito, in seno all'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dal Centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
3. La struttura competente, in base all'esito del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio, predisponde annualmente una relazione da trasmettere alla Giunta regionale e al Forum entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. L'Osservatorio assolve ad eventuali debiti informativi nei confronti dello Stato e dell'Unione europea.

mettre aux femmes victimes de violence de genre d'acquérir une pleine autonomie, notamment par l'orientation au travail et la réinsertion sociale;

- e) Construction d'un réseau de collaboration entre les référents des acteurs, institutionnels ou non, de la lutte contre la violence de genre.
2. L'accès au Service de premier accueil pour femmes maltraitées a lieu exclusivement par appel téléphonique de l'un des acteurs auxquels les femmes victimes de violence de genre peuvent s'adresser, tels que les services socio-sanitaires territoriaux, l'Agence USL, les forces de l'ordre, la *Fondazione Opere Caritas*, le Centre contre la violence et le Service des migrants.
 3. La structure compétente vérifie l'activité et le fonctionnement du Service de premier accueil pour femmes maltraitées, ainsi que l'efficacité des initiatives de celui-ci.

Art. 8
(Formation)

1. La Région organise, de concert avec la Présidence du Conseil, des cours et des initiatives de formation des opérateurs socio-sanitaires de la Région et des collectivités locales, des opérateurs du Centre contre la violence, du Service de premier accueil pour femmes maltraitées, des forces de l'ordre et des associations de bénévolat, ainsi que des médiateurs interculturels, des opérateurs de l'information et de tout autre acteur concerné par les actions de prévention et de lutte contre le phénomène de la violence de genre.

Art. 9
(Observatoire régional sur la violence de genre)

1. Est institué au sein de l'Observatoire régional d'épidémiologie et des politiques sociales l'Observatoire régional sur la violence de genre, ci-après dénommé «Observatoire».
2. L'Observatoire assure une action de suivi de la violence de genre par la collecte, le traitement et l'analyse des données fournies par le Centre contre la violence, les collectivités locales, l'Agence USL, les services territoriaux et d'autres sources, afin de réaliser une synergie entre tous les acteurs concernés pour développer la connaissance des problèmes relatifs à ladite violence et harmoniser les méthodes d'intervention utilisées sur le territoire.
3. La structure compétente dresse chaque année, sur la base des résultats du suivi assuré par l'Observatoire, un rapport qu'elle transmet au Gouvernement régional et au Forum au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence.
4. Le cas échéant, l'Observatoire s'acquitte des obligations d'information vis-à-vis de l'État et de l'Union européenne.

Art. 10
(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale per le medesime finalità.

Art. 11
(Rinvio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 12
(Disposizione transitoria)

1. In attesa della revisione della l.r. 53/2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, la sede del Centro anti-violenza rimane ubicata presso la Consulta regionale per le pari opportunità e gli oneri relativi a tale sede, nonché quelli di funzionamento del Centro stesso, rimangono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono gestiti direttamente dalla Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi.
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 304.500 a decorrere dall'anno 2013, di cui annui euro 284.500 a carico del bilancio di previsione della Regione e annui euro 20.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale. Per l'applicazione dell'articolo 5 sono destinati euro 20.000 e per l'applicazione dell'articolo 8 sono destinati euro 40.000, di cui euro 20.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura e finanziamento nel bilancio del Consiglio regionale e nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.4.2.11. (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10
(Cumul des financements)

1. Les financements octroyés au sens de la présente loi peuvent être cumulés avec les financements prévus aux mêmes fins par les dispositions européennes, étatiques et régionales.

Art. 11
(Disposition de renvoi)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit, par une délibération qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région, tout autre aspect procédural ou formalité lié aux dispositions de la présente loi.

Art. 12
(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de la refonte de la LR n° 53/2009 et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2013 au plus, le siège du Centre contre la violence demeure dans les locaux de la Conférence régionale pour l'égalité des chances et les frais y afférents, ainsi que les frais de fonctionnement dudit centre, restent à la charge du budget du Conseil régional.

Art. 13
(Dispositions financières)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), la gestion des actions visées à la présente loi est assurée directement par la Région, afin qu'elle soit coordonnée et homogène.
2. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée, à compter de 2013, à 304 500 euros par an, dont 284 500 euros à la charge du budget prévisionnel de la Région et 20 000 euros à la charge du budget du Conseil régional. Une enveloppe de 20 000 euros et une autre de 40 000 euros, dont 20 000 euros à la charge du budget du Conseil régional, sont destinées à financer l'application, respectivement, de l'art. 5 et de l'art. 8 de la présente loi.
3. La dépense visée au deuxième alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits au budget du Conseil régional et à la partie I de l'état prévisionnel de la dépense du budget 2013/2015 de la Région, au titre de l'UPB 1.4.2.11 (Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 199;

- di iniziativa dei consiglieri FONTANA Carmela, DONZEL Raimondo, RIGO Gianni;
- Presentata al Consiglio regionale in data 21 giugno 2012;
- Assegnata alla V Commissione consiliare permanente in data 26 giugno 2012;
- Assegnata alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 26 giugno 2012;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 16 luglio 2012;
- Acquisito il parere del Consulta regionale per le pari opportunità in data 7 agosto 2012;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 15 febbraio 2013;
- Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 8 febbraio 2013, su nuovo testo risultante dal coordinamento della PL 199 e del DL 218 e relazioni delle Consigliere FONTANA Carmela e IMPERIAL Hélène ;
- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2013 con deliberazione n. 2846/XIII;
- Trasmessa al Presidente della Regione in data 22 febbraio 2013;

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 février 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n° 199;

- à l'initiative des Conseillers FONTANA Carmela, DONZEL Raimondo, RIGO Gianni;
- présentée au Conseil régional en date du 21 juin 2012;
- soumise à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 26 juin 2012;
- soumise à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 26 juin 2012;
- Transmise au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 16 juillet 2012;
- Transmise à la Conférence régionale pour l'égalité des chances - avis enregistré le 7 août 2012;
- examinée par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 15 février 2013;
- examinée par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 8 février 2013, - nouveau texte de la Commission résultant de la coordination de la proposition de loi n° 199 et le projet de loi n° 218 et rapports des Conseillères FONTANA Carmela e IMPERIAL Hélène ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 20 février 2013 délibération n° 2846/XIII;
- transmise au Président de la Région en date du 22 février 2013;

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 218;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2306 del 30 novembre 2012);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2012;
 - Assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 2012;
 - Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 5 dicembre 2012;
 - Acquisito il parere del Consulta regionale per le pari opportunità in data 18 gennaio 2013;
 - Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 15 febbraio 2013;
 - Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 8 febbraio 2013, su nuovo testo risultante dal coordinamento della PL 199 e del DL 218 relazioni delle Consigliere IMPERIAL Hélène e FONTANA Carmela;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2013 con deliberazione n. 2846/XIII;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 22 febbraio 2013;

Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 218;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2306 du 30 novembre 2012);
 - présenté au Conseil régional en date du 4 décembre 2012;
 - soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 5 décembre 2012;
 - soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 5 décembre 2012;
 - Transmis à la Conférence régionale pour l'égalité des chances - avis enregistré le 18 janvier 2013;
 - examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 15 février 2013;
 - examiné par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 8 février 2013, - nouveau texte de la Commission résultant de la coordination de la proposition de loi n° 199 et du projet de loi n° 218 et rapports des Conseillères IMPERIAL Hélène et FONTANA Carmela;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 février 2013 délibération n° 2846/XIII;
 - transmis au Président de la Région en date du 22 février 2013;

Loi régionale n° 5 du 25 février 2013,

portant modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})

1. Le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

“1. In conformità agli articoli 2, comma primo, lettera t), 3, comma primo, lettera a), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, la presente legge disciplina i principi che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale non sono soggetti a contingenti numerici, a limiti territoriali, a vincoli merceologici o di qualsiasi altra natura, e possono essere vietati o limitati esclusivamente quando siano in contrasto con la normativa in materia di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela e allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano e alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico, secondo quanto stabilito dal piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), dalla normativa regionale in materia di governo del territorio e dagli indirizzi regionali volti a promuovere e a mantenere un mercato distributivo aperto per la tutela della collettività dei consumatori.”.

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: “La presente legge persegue le seguenti finalità:”.

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 1bis
(Indirizzi regionali sulla rete distributiva)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1bis, per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell'osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli

« 1. Aux termes de la lettre t) du premier alinéa de l'art. 2, de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi que des normes européennes et étatiques en vigueur, notamment en matière de concurrence, de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services, la présente loi fixe les principes régissant l'exercice des activités commerciales sur le territoire de la Vallée d'Aoste. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 12/1999, tel qu'il a été remplacé au sens du premier alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Exception faite pour le commerce sur la voie publique, l'ouverture des établissements commerciaux sur le territoire régional, ainsi que le transfert de siège ou l'agrandissement de la surface de ces derniers, ne sont soumis à aucune limite quant au nombre, à l'emplacement ou à la catégorie de marchandises, ni à aucune autre obligation et peuvent être interdits ou limités exclusivement s'ils ne respectent pas la législation en matière de protection de la santé, des travailleurs, des biens culturels, du territoire et de l'environnement, y compris l'environnement urbain (et notamment la sauvegarde et le développement équilibré de l'espace vital urbain et la nécessité d'une croissance organique et contrôlée du territoire et de la circulation), dans le respect des dispositions du plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), de la législation régionale en matière de gestion du territoire et des orientations régionales visant à promouvoir et à maintenir un marché de la distribution ouvert susceptible d'assurer la protection de la collectivité des consommateurs. ».

3. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 12/1999 est remplacé par un chapeau ainsi rédigé : « La présente loi a pour but la réalisation des objectifs suivants : ».

Art. 2
(Insertion de l'art. 1^{er} bis)

1. Après l'art. 1^{er} de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1^{er} bis
(Orientations régionales sur le réseau de distribution)

1. Après avoir entendu les associations des entreprises exerçant le commerce les plus représentatives sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le Gouvernement régional adopte, par délibération, les orientations visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} de la présente loi, établissant, sur la base de critères et de paramètres objectifs et dans le respect des obligations visées audit article, des objectifs d'équilibre du réseau de distribution par rapport aux

esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta.".

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Requisiti di accesso e di esercizio
delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
5. Oltre a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a coloro che siano in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o della domanda per il rilascio dell'autorizzazione, anche

différentes catégories et à la dimension des établissements, et notamment des grandes structures de vente, compte tenu de la spécificité de chaque territoire et de l'intérêt des consommateurs pour la qualité, la variété, l'accessibilité et le rapport qualité/prix de l'offre.».

Art. 3
(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 3
(Conditions d'exercice
des activités commerciales)

1. Quiconque se trouve dans l'une des conditions visées au premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur) ne peut exercer aucune activité commerciale.
2. L'interdiction d'exercer une activité commerciale au sens des lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 a une durée de cinq ans à compter de la fin de l'exécution de la peine. En cas d'extinction de celle-ci, sous quelque autre forme que ce soit, ledit délai de 5 ans court à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.
3. L'interdiction d'exercer une activité commerciale ne s'applique pas lorsqu'un sursis est accordé par un jugement passé en force de chose jugée, à condition qu'aucun fait nouveau n'entraîne la révocation dudit sursis.
4. Pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions visées au premier alinéa ci-dessus doivent être remplies par le représentant légal, par une autre personne préposée à l'activité commerciale et par toutes les personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 85 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1^{er} et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).
5. Quiconque souhaite exercer le commerce dans le secteur alimentaire, à quelque titre que ce soit, même à l'intention d'un groupe restreint de personnes, doit respecter les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et réunir, à la date de présentation de la déclaration certifiée de début d'activité (SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) ou de la demande d'autorisation, au moins l'une des condi-

di uno dei requisiti professionali elencati dall'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA o la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale.".

Art. 4
(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 3bis
(Orari)

1. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, le attività commerciali di cui alla presente legge sono svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale.".

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Esercizi di vicinato, spacci interni,
apparecchi automatici, commercio elettronico,
vendita per corrispondenza, televisione
o altri sistemi di comunicazione
e vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. Sono soggette a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), le seguenti attività:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato;
 - b) la vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi purché effettuate in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via;
 - c) la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
 - d) il commercio elettronico o la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
 - e) la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

tions professionnelles indiquées au sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.

6. Le contrôle du respect des conditions requises au sens du présent article est effectué par le guichet unique où la SCIA ou la demande d'autorisation d'exercer une activité commerciale est présentée.».

Art. 4
(Insertion de l'art. 3 bis)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 3 bis
(Horaires)

1. à l'exception du commerce sur la voie publique, les commerces visés à la présente loi ne doivent respecter aucun horaire d'ouverture ni de fermeture, ni ne doivent fermer le dimanche, les jours fériés ou une demi-journée pendant la semaine.».

Art. 5
(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 4
(Commerces de proximité, magasins internes,
distributeurs automatiques, commerces électroniques,
ventes par correspondance, par télévision
ou par tout autre moyen de communication
et ventes à domicile)

1. Une SCIA doit être présentée au guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 9 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011) dans les cas suivants :
 - a) Ouverture d'un commerce de proximité, transfert de siège ou agrandissement de la surface y afférente ;
 - b) Vente de produits aux personnels d'une collectivité ou d'un organisme public ou privé ou d'une entreprise, à des militaires, aux membres d'une coopérative de consommation ou d'un club privé, ainsi que dans les écoles et dans les hôpitaux, exclusivement au profit de ceux qui ont le droit d'y accéder et à condition que ce soit dans des locaux non ouverts au public et sans accès sur la rue ;
 - c) Vente au détail de produits par des distributeurs automatiques ;
 - d) Commerce électronique ou vente au détail par correspondance, par télévision ou par tout autre moyen de communication ;
 - e) Vente au détail ou vente par bon de commande au domicile du consommateur.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 2.”.

Art. 6
(Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 4bis
(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività commerciali di cui all'articolo 4 senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11ter, comma 1, la cessazione dell'attività medesima disposta con provvedimento dello sportello unico competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, lo sportello unico competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.”.

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Medie e grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all'articolo 1bis, dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 12/2011.
2. I centri commerciali sono soggetti cumulativamente:

2. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la SCIA, le guichet unique territorialement compétent vérifie si les conditions requises par la loi sont réunies et fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.
3. Toute modification des états, faits, conditions et titulaires du droit en cause indiqués dans la SCIA doit être communiquée sous trente jours au guichet unique territorialement compétent, qui fait alors application des dispositions du deuxième alinéa du présent article. ».

Art. 6
(Insertion de l'art. 4 bis)

1. Après l'art. 4 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 4 bis
(Cessation et suspension de l'activité)

1. L'exercice de l'une des activités commerciales visées à l'art. 4 de la présente loi sans présentation d'une SCIA, qui est puni par la sanction administrative visée au premier alinéa de l'art. 11 ter ci-après, entraîne également la cessation de l'activité en cause, établie par acte du guichet unique territorialement compétent.
2. Lorsque l'une ou plusieurs des conditions requises aux fins de l'exercice de l'activité en cause ne sont plus réunies, le guichet unique territorialement compétent accorde un délai de régularisation à l'issue duquel, si la situation est inchangée, l'activité est suspendue pendant soixante jours au plus. Dans des cas exceptionnels, ledit délai peut être prorogé. Si les conditions requises par la loi ne sont toujours pas réunies à l'issue de la période de suspension, le guichet unique territorialement compétent ordonne la cessation de l'activité. ».

Art. 7
(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 5
(Moyennes et grandes structures de vente)

1. L'ouverture, le transfert de siège et l'agrandissement de la surface d'une moyenne ou grande structure de vente doivent être autorisés, dans le respect des dispositions du plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG) et des orientations visées à l'art. 1^{er} bis de la présente loi, par le guichet unique territorialement compétent au sens de l'art. 10 de la LR n° 12/2011.
2. Les centres commerciaux et les commerces de détail qui les composeront doivent respectivement :

- a) ad autorizzazione per il centro in quanto tale, richiesta dal promotore dello stesso o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che danno vita al centro medesimo;
 - b) ad autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere rilasciate alle medie e grandi strutture di vendita ubicate nei territori dei Comuni che non hanno provveduto all'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
4. Limitatamente alle strutture con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta e attestante la conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1bis. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente espresso.”.

Art. 8
(Modificazione all'articolo 6)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/1999 le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),” sono soppresse.

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Compatibilità territoriale
delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le medie e le grandi strutture di vendita sono ubicate negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 3 o in sede di pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 23, comma 4, delle norme di attuazione del PTP.

- a) Être autorisés en tant que tels, sur demande du promoteur concerné ou, en l'absence de celui-ci, de l'ensemble des titulaires des commerces qui les composeront;
- b) Être autorisés ou faire l'objet d'une SCIA, selon leurs dimensions.

3. Les autorisations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être accordées aux moyennes et grandes structures de vente situées sur le territoire des Communes qui n'ont pas adapté leur PRG aux dispositions du PTP au sens du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

4. Lorsque la surface globale de vente dépasse les 1 500 mètres carrés, l'autorisation visée au premier alinéa du présent article ne peut être accordée que sur avis de la structure régionale compétente en matière de commerce. Celui-ci doit être délivré dans les trente jours qui suivent la requête y afférente et attester que la structure respecte les orientations visées à l'art. 1^{er} bis de la présente loi. L'avis qui n'est pas donné dans ledit délai est réputé favorable.».

Art. 8
(Modification de l'art. 6)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 12/1999, les mots: «visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi» sont supprimés.

Art. 9
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un article ainsi rédigé:

«Art. 7
(Compatibilité territoriale
des moyennes et grandes structures de vente)

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les moyennes et grandes structures de vente doivent être situées dans les zones territoriales indiquées, pour ce qui est du commerce, au troisième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.
2. Les zones territoriales visées au premier alinéa du présent article peuvent subir des modifications, à condition que celles-ci soient motivées, lors de la formation des accords de programme indiqués au troisième alinéa ci-après ou dans le cadre de la planification sectorielle mentionnée au quatrième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.

3. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui al comma 1 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 11/1998, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.”.

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 8)

1. All'articolo 8 della l.r. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)” sono soppresse;
 - b) al comma 2, le parole: “delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e” sono soppresse;
 - c) al comma 2quater, le parole: “di maggiori dimensioni” sono soppresse.

Art. 11
(Modificazione all'articolo 9)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:
- “2bis. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita.”.

Art. 12
(Inserimento dell'articolo 11ter)

1. Dopo l'articolo 11bis della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

«Art. 11 ter
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, in violazione dell'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di

3. La localisation, du point de vue de l'urbanisme, des structures de vente visées au premier alinéa du présent article et que les documents d'urbanisme communaux n'envisagent pas, est décidée par la Région, de concert avec les Communes concernées et les associations catégorielles reconnues par le Conseil national de l'économie et de l'emploi entendues, sur la base d'un accord de programme au sens de l'art. 27 de la LR n° 11/1998, dans le respect des orientations des lettres a), b) et e) du cinquième alinéa de l'art. 23 des dispositions d'application du PTP.».

Art. 10
(Modification de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 12/1999 est ainsi modifié :

- a) Au premier alinéa, les mots : «de dimensions majeures, sur la base de la classification établie aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi» sont supprimés ;
- b) Au deuxième alinéa, les mots : «des moyens établissements de vente autres que ceux visés au premier alinéa du présent article et» sont supprimés ;
- c) Au deuxième alinéa quater, les mots : «les plus étendues» sont supprimés.

Art. 11
(Modification de l'art. 9)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 12/1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. En application des principes énoncés au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} de la présente loi, l'ouverture et le transfert de siège des grandes structures de vente sont interdits dans les centres historiques.».

Art. 12
(Insertion de l'art. 11 ter)

1. Après l'art. 11 bis de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 11 ter
(Sanctions administratives)

1. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi sans avoir présenté de SCIA est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant pouvant varier de 1 800 à 6 000 euros. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.
2. Quiconque exerce l'une des activités commerciales visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi sans respecter les dispositions du troisième alinéa dudit article est passible d'une sanction administrative pécuniaire

denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
4. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvede il Comune. All'applicazione delle relative sanzioni provvede lo sportello unico competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.".

Art. 13
(Modificazione dell'articolo 12)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Per i centri polifunzionali, la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono prevedere l'esenzione da tributi locali e regionali.".

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 15)

1. All'articolo 15 della l.r. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune";
 - b) alla lettera c) del comma 3, le parole: "comunicazione di trasferimento" sono sostituite dalle seguenti «SCIA relativa al trasferimento»;
 - c) al comma 5, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune".

Art. 15
(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune".

Art. 16
(Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:

«Art. 18bis
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche di carattere

d'un montant pouvant varier de 800 à 3 000 euros.

3. En cas de récidive, le montant des sanctions prévues par le présent article est doublé.
4. Les violations visées au présent article sont constatées par la Commune et infligées par le guichet unique territorialement compétent, selon les modalités fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).
5. Les recettes issues des amendes sont encaissées par les Communes.».

Art. 13
(Modification de l'art. 12)

1. Le troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 12/1999 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«3. En ce qui concerne les centres multifonctionnels, la Région ou les Communes peuvent prévoir, en fonction de leurs compétences respectives, des exemptions afférentes aux impôts locaux ou régionaux.».

Art. 14
(Modification de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 12/1999 est ainsi modifié:

- a) Au deuxième alinéa, les mots: «la Commune» sont remplacés par les mots: «le guichet unique de la Commune»;
- b) À la lettre c) du troisième alinéa, les mots: «communication de transfert» sont remplacés par les mots: «SCIA relative au transfert»;
- c) Au cinquième alinéa, les mots: «la Commune» sont remplacés par les mots: «le guichet unique de la Commune».

Art. 15
(Modification de l'art. 16)

1. Au troisième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 12/1999, les mots: «la Commune» sont remplacés par les mots: «le guichet unique de la Commune».

Art. 16
(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 de la LR n° 12/1999, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 18 bis
(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional prend, sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, une délibération pour fixer tout autre aspect, même

procedimentale, relativo all'esercizio delle attività commerciali di cui alla presente legge.”.

Art. 17
(Disposizione di coordinamento)

1. L'acronimo: “PRGC” ovunque ricorra nella l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: “PRG”.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1bis, 3, 4, 4bis, 5, 9 e 11ter della l.r. 12/1999, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 19
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 e gli articoli 2, 10, 11 e 11bis della l.r. 12/1999.
2. Sono, inoltre, abrogati:
 - a) l'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36;
 - b) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 204;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1413 del 6 luglio 2012);

afférent à la procédure, relatif à l'exercice des activités commerciales visées à la présente loi.».

Art. 17
(Disposition de coordination)

1. L'acronyme: «PRGC» est remplacé par l'acronyme: «PRG» partout où il apparaît dans la LR n° 12/1999.

Art. 18
(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions des art. 1^{er}, 1^{er} bis, 3, 4, 4 bis, 5, 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999, tels qu'ils sont modifiés, remplacés ou insérés par la présente loi, s'appliquent également aux procédures d'autorisation en cours à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 19
(Abrogations)

1. Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 9 et les art. 2, 10, 11 et 11 bis de la LR n° 12/1999 sont abrogés.
2. Sont également abrogés:
 - a) L'art. 2 de la loi régionale n° 36 du 23 décembre 2004;
 - b) Les art. 4 et 5 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001.

Art. 20
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 février 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 204;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 1413 du 6 juillet 2012);

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 2012;- Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 2012;- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 17 luglio 2012;- Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 5 febbraio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere BIELER;- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 febbraio 2013 con deliberazione n. 2845/XIII;- Trasmesso al Presidente della Regione in data 22 febbraio 2013. | <ul style="list-style-type: none">- présenté au Conseil régional en date du 11 juillet 2012;- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 12 juillet 2012;- Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 17 juillet 2012;- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 5 février 2013, - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller BIELER;- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 février 2013 délibération n° 2845/XIII;- transmis au Président de la Région en date du 22 février 2013. |
|--|---|

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
25 febbraio 2013, n. 5.

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

"1. La presente legge, in armonia con i principi fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera a), nonché dell'articolo 2, comma primo, lettera t), e dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Valle d'Aosta."

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

"2. La presente legge e i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, perseguono le seguenti finalità:"

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ L'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"Art. 3
(Programmazione delle grandi strutture di vendita).*

1. *Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di conseguire la migliore corrispondenza tra le opportunità di sviluppo della rete*

commerciale e le specifiche esigenze e caratteristiche delle varie parti del territorio, anche promuovendo il graduale riequilibrio del servizio distributivo tra di esse, sono stabiliti:

- a) *gli indirizzi e gli obiettivi di espansione della rete distributiva delle grandi strutture di vendita, con riferimento ad aree sovracomunali, da considerare come un unico bacino di utenza, nonché ad una classificazione delle medie e grandi strutture per tipologia dimensionale, ferma restando, in ogni caso, la ripartizione operata dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.lgs. 114/1998;*
- b) *eventuali criteri e parametri per l'individuazione dei Comuni nei quali le grandi strutture di vendita possono essere attivate, tenuto conto, in particolare modo, dell'entità demografica, dell'altitudine, dell'accessibilità, della rete dei collegamenti, del livello di attrattività turistica;*
- c) *ladisciplina degli automatismi e delle priorità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. 114/1998 nonché delle principali modifiche delle grandi strutture di vendita e, in particolare, del loro ampliamento, trasferimento ed aggiunta di settore merceologico;*
- d) *gli ulteriori aspetti necessari ad integrare la disciplina nazionale delle attività distributive dettata dal d.lgs. 114/1998, nello spirito di incentivazione della libera concorrenza ed iniziativa economica privata ed in conformità alle finalità espresse all'articolo 1."*

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*"Art. 4
(Programmazione delle medie strutture di vendita e ulteriori indicazioni ai Comuni).*

1. *Al fine di promuovere, in ambito regionale, un equi-*

librato sviluppo dell'offerta delle medie strutture di vendita, anche in considerazione della ridotta entità demografica dei Comuni, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si prevede:

- a) la redazione di atti comunali di indirizzo o programmazione delle medie strutture di vendita, anche prevedendo eventuali facilitazioni alla loro realizzazione attraverso l'ampliamento di esercizi di vicinato;
 - b) la promozione, da parte dei Comuni che non hanno provveduto a dotarsi dello strumento previsto alla lettera a), di accordi, di intese e di atti di concertazione tra i Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come un unico bacino di utenza, al fine di coordinare il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, nei rispettivi territori.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.lgs. 114/1998, gli effetti della comunicazione dell'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
 - b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
 - c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono altresì dettate disposizioni, ai fini dell'esercizio della facoltà in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica o delle loro zone da sottoporre, assieme al Comune di Aosta o a zone del territorio di questo, alla disciplina dell'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, sulla base di istanza dei Comuni stessi, a modifica di quanto previsto, in sede di prima applicazione, nelle disposizioni transitorie e finali della presente legge.
4. Le medie e grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:
- a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

5. I centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, necessitano:

- a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;
- b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.”.

Nota all'articolo 7:

- ⁽⁵⁾ L'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 5
(Conferenza di servizi
per le grandi strutture di vendita)

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;
 - b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
2. Il Comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.
3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il Comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della Comunità montana e uno del Comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza è fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo

consultivo, i rappresentanti dei Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il Comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.
5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.”.

Nota all'articolo 8:

⁽⁶⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“1. Le disposizioni di attuazione della presente legge, in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono tendere ai seguenti obiettivi:”.

Nota all'articolo 8:

⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 7
(Compatibilità territoriale
delle medie e grandi strutture di vendita).

1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).
2. Le medie strutture di vendita di maggiori dimensioni, così come classificate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente in ogni ambito territoriale indicato dall'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.
3. Gli ambiti territoriali richiamati ai commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 4 o in sede di definizione degli ambiti di integrazione di cui all'articolo 23, comma 7, delle norme di attuazione del PTP.
4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i Comuni interessati, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in

coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.”.

Nota all'articolo 8:

⁽⁸⁾ L'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 8
(Disposizioni di carattere urbanistico).

1. Il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRGC) stabilisce, tra gli altri parametri urbanistici ed edilizi, le quantità minime di spazi di verde attrezzato, di rispetto e di parcheggio di uso pubblico, di cui devono essere dotate le grandi strutture di vendita e quelle medie di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). Le quantità di tali spazi sono determinate in relazione alla situazione ambientale locale e, comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti:
 - a) spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita;
 - b) spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti e al trenta per cento per gli esercizi non alimentari, salvo quanto disposto al comma 2ter.
2. L'insediamento delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e degli esercizi di vicinato è disciplinato dal PRGC in coerenza con le determinazioni adottate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della l.r. 11/1998, e nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
 - a) nelle zone territoriali di tipo A e B, fatti salvi gli indirizzi del PTP richiamati all'articolo 7, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e l'ampliamento della superficie di vendita di quelli in atto sono attuati nel rispetto dell'architettura degli edifici in cui sono inseriti;
 - b) nelle zone territoriali diverse da quelle citate alla lettera a), i nuovi esercizi di vicinato sono ubicati, preferibilmente, unitamente ad altri servizi locali, a corona di spazi pedonali di relazione e in adiacenza a spazi di parcheggio di uso pubblico.
- 2bis. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 2ter. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.

2^{quater}. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di recupero o di ristrutturazione di grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni deve essere garantita solo la dotazione di spazi di parcheggio di uso pubblico.”.

Nota all'articolo 13:

⁽⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“3. Per i centri polifunzionali la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono:

- a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;*
- b) l'esenzione da tributi locali e regionali.”.*

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

*“Art. 15
(Vendite di liquidazione)*

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività commerciale;*
- b) cessione d'azienda;*
- c) trasferimento dell'attività commerciale in altri locali;*
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.*

2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;*
- b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;*
- c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;*
- d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei*

lavori per un importo al metro quadrato, IVA esclusa, non inferiore a euro 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture;

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.

4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell'anno, per una durata massima complessiva di tredici settimane.

5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.

6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.”.

Nota all'articolo 15:

⁽¹¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la data di inizio e la durata della vendita;*
- b) i prodotti oggetto della vendita;*
- c) la sede dell'esercizio;*
- d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.”.*

Note all'articolo 19:

⁽¹²⁾ I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“3. Al fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri storici dei Comuni nelle

indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998. Detti poteri possono comprendere le facoltà già previste dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), nonché la possibilità di adottare indirizzi e iniziative in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie.

4. I Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.”

- ⁽¹³⁾ L'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 2
(Articolazione degli indirizzi regionali e procedure di consultazione).

1. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, sono emanati due provvedimenti consiliari contenenti:

a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, che sostituiscano la vigente normativa regionale in materia di indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;

b) una raccolta completa e organica delle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del d.lgs. 114/1998 che sostituisca le leggi regionali 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)) e 4 maggio 1998, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)), in modo da costituire un riferimento normativo univoco.

2. Il Consiglio regionale provvede con atto amministrativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di

cui alla lettera a) del comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le rappresentanze di Comuni e Comunità montane nonché le organizzazioni regionali dei consumatori e delle imprese del commercio legalmente costituite.”.

- ⁽¹⁴⁾ L'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 10
(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale).

1. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

3. Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.”.

- ⁽¹⁵⁾ L'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 11
(Osservatorio regionale del commercio e del turismo).

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, con sede presso la struttura regionale competente in materia di commercio.

2. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo

- 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;
- b) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- c) fornire le basi conoscitive per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali;
- d) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e del turismo.
3. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.
4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:
- a) promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica;
- b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;
- c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;
- d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;
- e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.
5. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale e del turismo.”.

- (16) L'articolo 11bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 11 bis
(Composizione e funzionamento
dell'Osservatorio regionale).

1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
- a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;
- c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;
- d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
- e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
- f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;
- h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;
- i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);
- j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;
- k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica □ Syndicats d'initiatives e le Pro loco;
- l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;
- m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.
2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. *I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.*
 4. *L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.*
 5. *L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.*
 6. *Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.*
 7. *Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.*
 8. *L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.”.*
- ⁽¹⁷⁾ L'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36 prevedeva quanto segue:
- “Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 10)*
1. *L'articolo 10 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:*
- “Art. 10
(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)*
1. *L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).*
2. *L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.*
 3. *Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.”.*
- ⁽¹⁸⁾ L'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 prevedeva quanto segue:
- “Art. 4
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1999)*
1. *La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:*
 - «a) *collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;”.*
 2. *La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:*
 - «b) *collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;”.*
 3. *Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:*
 - “4. *Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:*
 - a) *promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale com-*

- petente in materia di statistica;
- b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo;
 - c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;
 - d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;
 - e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo.".

4. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 12/1999 è abrogato.".

⁽¹⁹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 prevedeva quanto segue:

"Art. 5

(Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 12/1999)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 12/1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale)

1. L'Osservatorio regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;
- c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;
- d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
- e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
- f) un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali di

cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

- g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;
- h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;
- i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);
- j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;
- k) due rappresentanti designati d'intesa tra le Aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le Pro loco;
- l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;
- m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal Comitato regionale CONI.

2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.

4. L'Osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Osservatorio stesso.

-
6. *Alle riunioni dell'Osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'Osservatorio medesimo.*
 7. *Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.*
 8. *L'Osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti.”.”.*
-